

DCCLXXVII SEDUTA

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1952

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente DE NICOLA

I N D I C E

Disegni di legge :

- (Deferimento all'esame di Commissioni permanenti) Pag. 31373
- (Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti e speciale) 31374
- (Presentazione) 31375

Disegno di legge: « Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica » (63)
(D'iniziativa della senatrice Merlin Angelina)
 (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni) :

MONALDI	31376, <i>passim</i> 31397
PRESIDENTE	31376
TERRACINI	31376, <i>passim</i> 31396
BOGGIANO PICO, <i>relatore</i>	31378, <i>passim</i> 31400
SCELRA, <i>Ministro dell'interno</i>	31379, <i>passim</i> 31400
SANTERO	31380, 31389, 31392
FRANZA	31380
BISORI	31380, 31391
DE PIETRO	31385
PIERACCINI	31390
SAMEK LODOVICI	31391
CINGOLANI	31392
RICCIO	31393
MIGLIORI, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i>	31397
BERTONE	31398, 31399
BOSCO	31399
PALUMBO Giuseppina	31399, 31400

Interpellanze (Annunzio) 31402

Interrogazioni (Annunzio) Pag. 31402

Sull'ordine dei lavori :

FORTUNATI	31400, 31401
OTTANI	31400
PRESIDENTE	31400
PARATORE	31401
GAVINA	31401
TOMMASINI	31401
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	31401

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

**Deferimento di disegni di legge
all'esame di Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che le Commissioni alle quali sono stati deferiti per l'esame i disegni di legge della cui presentazione diedi comunicazione nella seduta di ieri sono le seguenti :

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) :

« Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 2426, relativo alla soppressione del Governatorato di Roma ed

alla disciplina giuridica dell'amministrazione della Capitale » (2195);

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Adeguamento della misura dell'indennità chilometrica per il rimpatrio degli indigenti » (2201) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Applicazione del secondo comma dell'articolo 9 della legge 24 maggio 1951, n. 392, ai primi pretori già collocati nel ruolo dei consiglieri di appello » (2199), d'iniziativa dei deputati Leone ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Temporanea sospensione dell'attuazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e modificazione del testo dell'articolo stesso » (2200) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), previo parere della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Ratifica ed esecuzione degli atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici » (2196) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali » (2197) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità), previo parere della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Norme per la fecondazione artificiale degli animali » (2194) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Mi riservo di comunicare al Senato quali di detti disegni di legge saranno deferiti alle

Commissioni competenti, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

**Deferimento di disegni di legge
all'approvazione di Commissioni permanenti
e speciale.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta di ieri, comunico al Senato che, avvalendomi della facoltà concessami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito alle rispettive Commissioni competenti già da me indicate nella suddetta seduta, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Concessione a favore dell'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare di un contributo straordinario di lire 4.000.000 per l'esercizio finanziario 1951-52 » (2192);

4ª Commissione permanente (Difesa), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento degli assegni di imbarco al personale della Marina militare » (2179) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1624, e 22 dicembre 1951, n. 1625, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 » (2181);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 all'Università commerciale

« Luigi Bocconi » di Milano » (2183) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Stanziamento di 750 milioni di lire per la protezione del patrimonio archivistico, bibliografico ed artistico » (2184) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Disposizioni per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli » (2191);

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, concernente norme per l'esercizio delle farmacie da parte di congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra » (2142) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica dei decreti legislativi: 4 settembre 1946, n. 88, concernente provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interni ed internazionali di linea; 5 settembre 1947, n. 887, concernente stanziamento, nel bilancio del Ministero delle finanze, della somma di lire 210 milioni occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società per azioni "Ala Italiana"; 1° agosto 1947, n. 986, concernente deroga agli articoli 751 e 777 del Codice della navigazione; 2 marzo 1948, n. 211, concernente investimento di capitali stranieri in Italia » (2164) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, concernente norme transitorie per il conferimento dei posti di impiego civile ai sottufficiali delle Forze armate » (2172) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, concernente modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle Forze armate » (2173) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, previo parere del-

la 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1483, concernente autorizzazione della spesa di 25 miliardi di lire per la esecuzione di opere di bonifica integrale e per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole » (2165) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente assetto della finanza delle Province e dei Comuni » (2174) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, concernente provvedimenti finanziari a favore delle Province e dei Comuni » (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Presentazione di disegno di legge.

MALVESTITI, *Ministro dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVESTITI, *Ministro dei trasporti*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Riduzione dell'autorizzazione di spesa per il completamento delle ferrovie Alcantara-Randazzo e Bari-Barletta ed aumento delle autorizzazioni di spesa per il completamento della prima linea metropolitana di Roma » (2206).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei trasporti della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina: « Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica » (63).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa della onorevole Merlin Angelina: « Abolizione della regolamentazione della pro-

1948-52 - DCCLXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

5 MARZO 1952

stituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica ».

Come il Senato ricorderà, esaurita la discussione generale, fu a suo tempo approvato l'articolo primo nel testo proposto dalla Commissione.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Onorevole Presidente, il disegno di legge dell'onorevole Merlin, modificato dalla 1^a Commissione, non prevede emendamenti alla legge sanitaria vigente, la quale, a seguito dell'approvazione del disegno di legge stesso, diventerebbe *ipso facto* inoperante. Per questa considerazione io presentai già un disegno di legge di indole sanitaria ad un unico scopo: mettere contemporaneamente in moto provvidenze contro la prostituzione regolamentata e provvidenze di ordine sanitario contro il pericolo delle malattie veneree. Per questo mio disegno di legge fu chiesta ed accordata la procedura d'urgenza. Nelle more l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità formulò un progetto seguendo praticamente gli stessi principi. Molti di noi abbiamo approvato il principio dell'abolizionismo proprio in vista di una contemporanea regolamentazione sanitaria per la profilassi antivenerea. Già l'11^a Commissione ha presentato due relazioni, la relazione sul progetto dell'Alto Commissario e quella sul mio progetto di legge. Conseguentemente io vorrei pregare l'onorevole Presidente di esaminare l'opportunità di aggiornare la discussione del presente disegno di legge onde abbinarla a quella sui disegni di legge sanitari.

PRESIDENTE. Il disegno di legge dell'onorevole Merlin conteneva originariamente anche le norme relative alla protezione della salute pubblica. La Commissione ha ritenuto però di sopprimere nel suddetto progetto tali norme, che hanno poi formato oggetto di un disegno di legge proposto dal senatore Monaldi e di un progetto di legge presentato dal Governo.

In proposito, assicuro il senatore Monaldi che i due disegni di legge concernenti misure di lotta contro le malattie veneree saranno iscritti nell'ordine del giorno della seduta di domani.

MONALDI. Mi dichiaro profondamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla discussione, nel testo proposto dalla Commissione, degli articoli del disegno di legge successivi al primo.

Si dia lettura dell'articolo 2.

CERMENATI, Segretario:

Art. 2.

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'articolo 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dei successivi decreti modificativi, dovranno essere chiusi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Il senatore Monaldi propone di sostituire alle parole: « entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge » le altre: « entro il più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. All'atto della chiusura di ciascun locale debbono essere assicurati alle donne uscenti che ne fanno richiesta ricovero ed assistenza in istituti di patronato e di rieducazione di cui all'articolo 8 della presente legge ».

Il senatore Monaldi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MONALDI. Onorevole Presidente. Questo articolo stabilisce che le norme della legge dovrebbero avere applicazione entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Se la chiusura ha un significato morale, il termine è troppo lungo. Evidentemente sussiste un motivo pratico che io intravedo nella necessità di assicurare una appropriata assistenza alle donne uscenti. Se è così, il termine diventa troppo limitato.

In base a queste considerazioni io propongo che la chiusura avvenga il più presto possibile e non oltre 18 mesi, specificando il motivo di questa dilazione: assicurare l'assistenza alle donne uscenti che ne facciano richiesta.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Mi pare che se il collega senatore Monaldi avesse presentato quel suo emendamento or sono 15 o 16 mesi, allorché la discussione venne incominciata, avrei potuto

1948-52 - DCCLXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

5 MARZO 1952

riconoscergli una qualche giustificazione se non di ordine morale, almeno di ordine pratico, sebbene di una praticità diversa da quella moralizzante alla quale l'onorevole Monaldi ha fatto richiamo. Ma che dopo tanti mesi — ormai quasi si potrebbe parlare di anni — dalla presentazione di questo disegno di legge ancora si avverta la necessità, comunque giustificata, di un ulteriore ritardo dell'applicazione ad un anno e mezzo dopo l'approvazione, mi pare veramente sorprendente. Non credo che il problema principale che si porrà al momento della promulgazione della legge sarà quello dell'assistenza alle infelici che si troveranno, non diciamo senza lavoro e senza casa, ma liberate finalmente da un esoso e obbrobrioso sfruttamento. Questa assistenza si dovrà dare; ma non ingigantiamo un problema che non costituisce in sé che l'aspetto minore della questione.

Le statistiche forniteci dall'onorevole Ministro dell'interno, al tempo della discussione generale, ci convincono che il numero delle donne da assistere non è molto ingente. E in un Paese di 47-48 milioni di abitanti, nel quale esiste una larghissima rete di opere assistenziali di ogni genere e per ogni finalità, non sarà certamente difficile trovare il piccolo cantuccio necessario per ospitare poche centinaia o poche migliaia di persone bisognose. Il rinvio dell'applicazione della legge, non potrebbe spiegarsi se non col desiderio, che certamente qui nessuno condivide, di lasciare ancora aperto qualche varco di elusione a coloro che di questa legge dovranno subire il peso, e cioè a coloro che dovranno rinunciare a questa losca e turpe sorgente di profitto. Per questo un rinvio non può essere assolutamente accettato.

Noi incominciamo oggi l'esame degli articoli di applicazione della norma contenuta nell'articolo primo. Ebbene, nella migliore delle ipotesi, con l'assistenza e la direzione del nostro Presidente, in brevi giorni o forse oggi stesso noi concluderemo questo lavoro e voteremo la legge. Ma essa dovrà ancora percorrere poi tutta la lunga procedura della Camera dei deputati, e questa non è certamente là ad attenderla con i banchi sgombri per affrontare subito il compito cui diede nome e avvio la nostra collega, la senatrice Merlin. Ma il nostro voto preannuncerà in maniera concreta che il giorno non è troppo lontano nel quale

quei luoghi abietti dovranno finalmente chiudersi. E le persone che ne soffriranno — non parlo delle infelici ospiti, ma dei padroni esosi — potranno incominciare la liquidazione dei loro affari. Onorevoli colleghi, concedere il termine proposto dall'onorevole Monaldi significa semplicemente permettere a coloro i quali saranno colpiti dalla legge di cercare e trovare mezzi obliqui, mezzi loschi, mezzi clandestini per salvare il loro infame commercio. Pertanto vi sono contrario.

Per ciò che si riferisce alla seconda parte dell'emendamento Monaldi, non si tratta in definitiva che di una trasposizione di sede. Infatti la norma relativa all'assistenza è già prevista all'articolo 8, ed è evidente che l'organizzazione dell'assistenza implica la volontà di elargirla. Nell'emendamento non si trova null'altro a giustificazione di questa trasposizione, fuori della proroga del termine dell'applicazione della legge. Ma se questo è il suo scopo non posso accettarla. Se si tratta invece di un semplice miglioramento nella disposizione della materia, potrei non oppormi; sebbene mi paia inutile turbare l'equilibrio degli articoli costruito dalla Commissione a suo tempo.

PRESIDENTE. Senatore Monaldi, insiste sul suo emendamento?

MONALDI. Mi permetta, onorevole Presidente, di dare una brevissima risposta alle osservazioni del senatore Terracini.

Mi meraviglio assai che il senatore Terracini abbia dato un suo particolare significato al mio emendamento, quasi che la chiusura debba avvenire non per disposizione del Governo e per volontà di chi è preposto all'ordine, ma di chi è tenutario. Questo significato mi offende e mi offende profondamente. (*Interruzione del senatore Terracini*). Io ho detto « nel più breve termine possibile » ed è semplicemente per assicurare la assistenza a queste infelici che io ho proposto che i termini possano essere dilazionati. Questo è il vero significato dell'emendamento; che venga accolto o meno a me può non interessare, ma quello che a me interessa è che non se ne tradisca il senso.

TERRACINI. Senatore Monaldi, io mi permetto di osservarle che non mi riferivo al significato ma ai risultati possibili, anzi certi, per quanto inconsapevoli, della sua proposta.

MONALDI. Accetto le spiegazioni dell'onorevole Terracini, e con quelle spiegazioni la materia è divenuta opinabile.

PRESIDENTE. Senatore Monaldi, il senatore Terracini ha anche osservato che la seconda parte del suo emendamento trova riscontro nell'articolo 8. Ella insiste pure su tale parte dell'emendamento?

MONALDI. Insisto, perchè con questo emendamento io attribuisco alle donne uscenti dalle case di prostituzione, che ne facciano richiesta, il diritto al ricovero e all'assistenza all'atto stesso della chiusura del locale.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Esprimendo l'augurio che questo dibattito non si risolva in un dialogo cortese, onorevole Monaldi, tra lei e me, desidero innanzi tutto dirle che, da quanto espressi poco fa, esulava ogni intenzione di ledere, anche soltanto in superficie, la sua dignità ed il suo senso di responsabilità. Io esaminavo quali sarebbero state nella realtà concreta le conseguenze di una lunga proroga concessa, in sede di legge, all'applicazione della legge stessa una volta che essa fosse approvata.

Per ciò che si riferisce alle disposizioni relative all'assistenza delle donne, non vedo in che cosa la formula proposta dall'onorevole Monaldi trasformi il diritto all'assistenza che nell'articolo 8 del disegno di legge è previsto per l'appunto come titolo a richiederla.

PRESIDENTE. Il senatore Monaldi riconosce che la seconda parte del suo emendamento corrisponde al contenuto dell'articolo 8, però trasferisce questo contenuto nel suo emendamento perchè ne fa tutt'uno col termine massimo di 18 mesi da lui proposto.

TERRACINI. Questo vorrebbe significare che si avrebbe titolo a chiedere l'assistenza entro i 18 mesi, e non oltre i 18 mesi?

MONALDI. Io dico che si fa obbligo allo Stato di provvedere all'assistenza delle uscenti, a loro richiesta.

TERRACINI. L'articolo 8 dice: « Il Ministro dell'interno provvederà, promuovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonchè assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto

della presente legge, dalle case di prostituzione ». Questa è una norma precisa, è un compito e un dovere di cui si farà carico il Ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Nell'emendamento Monaldi è detto: « All'atto della chiusura di ciascun locale ». Su questa frase è imperniato l'emendamento del senatore Monaldi, se non ho interpretato male il pensiero dell'onorevole presentatore.

TERRACINI. Non mi formalizzavo su questa seconda parte dell'emendamento se non in quanto essa per l'appunto era coordinata, quasi condizionata, alla prima. Desidero ora sottolineare che in realtà la norma era già disposta in un articolo della legge, e quindi non può essere assunta come condizione pregiudiziale o giustificazione della richiesta di un maggior tempo di rinvio all'applicazione della legge stessa. D'altra parte, per ciò che si riferisce ai 18 mesi, voglio ancora fare un'osservazione. Mi pare strano il modo della formulazione « entro il più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre 18 mesi ».

Non già che ciò dipenda da buona o cattiva volontà, da scrupolo o da negligenza di coloro che saranno preposti all'applicazione della legge — ma una formula di questo genere praticamente vuol dire 18 mesi, perchè è evidente che, quando sia stabilita questa scadenza ultima al di là della quale l'amministrazione non può andare, ogni funzionario — anche il più responsabile, anche il titolare stesso del dicastero — sapendo di restare sempre nel calendario della legge fino a che quel diciottesimo mese non sia finito, non si darà premura di completare il compito in tempo minore.

Quindi in realtà la contrapposizione che ci si propone non è fra i quattro mesi e il « più breve tempo possibile », ma fra i 4 e i 18 mesi. Per questo io non credo che si possa accettare l'emendamento del senatore Monaldi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, prego l'onorevole relatore di dare l'avviso della Commissione sull'emendamento del senatore Monaldi.

BOGGIANO PICO, *relatore*. La Commissione non può assolutamente accettare la proposta del senatore Monaldi. Non può accettare la prima parte, per le ragioni già ampiamente spiegate dal senatore Terracini. La durata di

1948-52 - DCCLXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

5 MARZO 1952

questi 18 mesi si risolverebbe naturalmente nella norma: nessuna « casa » si chiuderebbe prima del termine dei 18 mesi. Ora, è intento del legislatore — almeno, a mio avviso, deve essere intento del legislatore come è stato intento della Commissione che all'unanimità ha approvato questo disegno di legge — che al più presto si addivenga alla cessazione di questi loschi e turpi affari. D'altra parte, se sono decorsi ormai più di due anni dall'approvazione del primo articolo che deliberò la chiusura, e che quindi preluse alla cessazione delle « case » autorizzate, credo che abbiano avuto il tempo sufficiente questi imprenditori del vizio...

MONALDI. Non è per gli imprenditori, è per le provvidenze del Governo.

BOGGIANO PICO, *relatore*. Sissignore, risponderò anche a questo. Gli imprenditori, dunque, avranno avuto tutto il tempo e il margine possibile per provvedere ai loro interessi. Quanto al provvedimento esso era previsto e il Governo ha preso o per lo meno confido abbia preso anche i provvedimenti necessari per soccorrere e alloggiare queste infelici. Devo però avvertire che, proprio in questo periodo di tempo, in questi due anni, sono già sorti in parecchi dei principali centri d'Italia, per opera di benefiche persone, istituti destinati precisamente al ricovero delle donne che sarebbero state dimesse dalle case di prostituzione. Quindi si è già sulla via (si tranquillizzi, onorevole Monaldi) dei provvedimenti; con maggiore intensità si provvederà approvando definitivamente il testo della legge, tanto più che un certo tempo occorrerà perchè venga approvato anche dall'altro ramo del Parlamento.

Quindi, assolutamente, per queste e per le ragioni già svolte ampiamente dal collega Terracini, non posso accettare la prima parte del suo emendamento. Non accetto, evidentemente, la seconda per le stesse ragioni già svolte dal collega Terracini: perchè vi è un articolo 8 che prevede e provvede, onde non vi è alcun motivo perchè l'emendamento — che si risolverebbe in un procrastinamento dell'applicazione del disegno di legge al nostro esame — venga accolto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno per dare l'avviso del Governo sull'emendamento del senatore Monaldi.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, la differenza fra il testo della Commissione e l'emendamento presentato dal senatore Monaldi riguarda soprattutto il termine. La Commissione propone che le « case » siano chiuse entro quattro mesi dalla entrata in vigore della legge; il senatore Monaldi propone il termine di 18 mesi.

Il termine è stabilito in funzione dell'organizzazione assistenziale a favore delle donne interessate, non per favorire i proprietari delle case, chè diversamente il Senato ridurrebbe anche il termine di quattro mesi. Ora, se quattro mesi possono apparire un termine troppo breve, 18 mesi sono troppi. Non è assolutamente necessario un termine di 18 mesi per organizzare l'assistenza. Forse un termine di sei mesi sarebbe sufficiente. Se il Senato non avesse difficoltà mi permetterei di proporre questo termine per venire incontro alle esigenze dell'organizzazione che oltretutto è affidata al Ministero dell'interno. Per quanto si riferisce alla seconda parte dell'emendamento non trovo la giustificazione. La possibilità dell'assistenza sorgerà al momento della chiusura delle case; perchè è da questo momento che sorge il bisogno. Quindi pregherei il Senato di mantenere l'articolo nel testo proposto dalla Commissione salvo per quanto si riferisce al termine.

PRESIDENTE. Domando al senatore Monaldi se insiste sul suo emendamento.

MONALDI. Accetto senz'altro il termine di sei mesi proposto dal Governo perchè il Governo è responsabile, però non riesco ancora a comprendere perchè non si voglia accettare la seconda parte del mio emendamento. Non mi ha soddisfatto nè il relatore nè il Ministro. Desidero che venga riconosciuto il diritto alle donne uscenti ad avere protezione e patronato. Ora se il Governo questo lo ritiene suo dovere, perchè non può essere consacrato nella legge? L'articolo 8 è generico, non dispone, non consacra un diritto. Io dico: se al momento della chiusura delle case la donna desidera e chiede assistenza e patronato verrà ad essa riconosciuto questo diritto? Se il Governo me lo afferma esplicitamente qui, anche al di fuori della legge, naturalmente sono pronto a ritirare l'emendamento, altrimenti dichiaro di mantenerlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sono d'accordo con il senatore Monaldi che le donne hanno diritto all'assistenza in base all'articolo 8. Secondo me non è necessario consacrarlo, perchè riconosco che l'articolo 8 ammette già il diritto. Se l'onorevole Monaldi ritiene però che tale articolo non lo consacri e intende meglio precisarlo nella legge, non ho nessuna difficoltà, per parte mia, ad accedere al suo desiderio. Io interpreto l'articolo 8 nel senso che l'assistenza entrerà in funzione automaticamente alla chiusura delle case.

L'emendamento Monaldi dice: « All'atto della chiusura di ciascun locale debbono essere assicurati alle donne uscenti che ne fanno richiesta ricovero ed assistenza in istituti di patronato e di rieducazione ». Non si precisa però per quanto tempo e tutta la norma mi pare alquanto generica.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Prendo atto delle dichiarazioni esplicite dell'onorevole Ministro e ritiro il mio emendamento, riservandomi se mai di ripresentarlo in sede di esame dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Santero. Ne ha facoltà.

SANTERO. Dopo il ritiro dell'emendamento del senatore Monaldi rinunzio a parlare. Desideravo sottolineare che la dizione: « all'atto dell'uscita » è piuttosto una restrizione del diritto delle donne, perchè noi dovremmo riconoscere ad esse il diritto di poter domandare di essere ricoverate anche nei quattro mesi di attesa, prima che la casa sia chiusa.

PRESIDENTE. Rimane, pertanto, il solo emendamento proposto dall'onorevole Ministro, tendente a sostituire le parole: « quattro mesi » con le altre: « sei mesi ».

Chiedo su di esso il parere della Commissione.

BOGGIANO PICO, *relatore*. La Commissione è d'accordo. Avrei però una piccola riserva da fare per quanto riguarda la dichiarazione fatta dall'onorevole Ministro. A mio modesto avviso piuttosto che di diritto da parte di queste donne, si tratterebbe di interesse legittimo, la cui protezione rientra nella funzione pubblica dello Stato, nella categoria di quei fini di generale, pubblico interesse, il cui conseguimento è ad esso affidato.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Voterò favorevolmente, poichè credo di poter dare la seguente interpretazione alla proposta del Ministro di proroga del termine di chiusura a sei mesi: sarà compito dell'esecutivo applicare la legge, provvedere, cioè, con provvedimenti amministrativi alla chiusura delle case di tolleranza. Deriverà da ciò un dovere preciso dell'Esecutivo, in conformità dell'emendamento proposto dal senatore Monaldi, poi ritirato, di provvedere al collocamento, all'assistenza e alla protezione delle infelici che si trovano nelle case che andranno a chiudersi. Non si tratta quindi soltanto di un diritto generico, ma di un diritto-dovere al quale si darà applicazione in armonia con il disposto dell'articolo 8; sorge perciò un dovere: rendere operante il diritto del quale viene dato riconoscimento con l'articolo 8.

Perciò, con la mia dichiarazione di voto mi riporto all'emendamento presentato dal senatore Monaldi, il quale, quando ha inteso fare obbligo al Governo di provvedere gradualmente, in esecuzione della legge, alla chiusura delle case di tolleranza, si è preoccupato anche di conseguire la certezza del collocamento per l'assistenza e la protezione delle donne. Sono perciò favorevole alla proroga di sei mesi, con questa precisazione: il Governo dovrà applicare il principio del diritto a chiedere assistenza; deve rendere operante questo diritto, provvedendo tempestivamente, all'atto della chiusura delle case.

PRESIDENTE. Lei fa dunque suo l'emendamento Monaldi?

FRANZA. No, non lo faccio mio, perchè do ad esso questa interpretazione, ed aggiungo questa raccomandazione alla mia dichiarazione di voto.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Ognuno vota pei motivi che, individualmente, ritiene validi. Io — avendo ascoltato il senatore Franza ed avendo sentito quali sono i motivi pei quali egli darà il suo voto — tengo ad esporre, invece, quali sono i motivi per cui lo darò io, approvando il testo sul quale concordano, ormai, Commissione e Governo.

D'accordissimo che il termine sia di sei mesi. Però io sono del parere del marchese Colombi: le accademie si fanno oppure non si fanno.

Dissentito quindi dal senatore Franza il quale ritiene (se ho ben capito) che il chiudere le case non sarà dovere di chi le esercita, ma dipenderà, caso per caso, da provvedimenti singoli del Governo. Io non ritengo affatto che occorreranno provvedimenti governativi: infatti, la disposizione che stiamo votando, è imperativa: « le case devono essere chiuse »; e l'articolo 5 stabilisce sanzioni per chi non le chiude. Alla chiusura, dunque, gli interessati sono tenuti indipendentemente da provvedimenti che a ciò li costringano. Ci mancherebbe altro che dovesse intervenire un provvedimento del Governo per fare chiudere ciascuna casa!

Quanto poi all'assistenza, non c'è dubbio che il Governo, secondo l'articolo 8, dovrà provvedere all'assistenza delle disgraziate oggi ospitate nelle case che verranno chiuse. Ma, dovrà provvedervi nell'interesse generale. E, come ben diceva il presidente della 1 Commissione, quelle disgraziate avranno, rispetto a quell'assistenza, non un diritto, ma solamente un interesse. Nè si potrà mai condizionare la chiusura delle case al fatto che, per le disgraziate ospiti, sia assicurata l'assistenza. Il Governo — con solerzia che mi auguro lo distinguerà — applicherà l'articolo 8 che assicura l'assistenza; ma le case andranno chiuse indipendentemente dall'articolo 8.

Queste sono le ragioni per cui io voterò l'articolo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, è sorto, mi pare, un grosso equivoco a proposito della espressione « diritto » delle persone interessate all'assistenza. L'emendamento del senatore Monaldi in realtà non dice che le donne uscenti hanno diritto all'assistenza, ma testualmente: « All'atto della chiusura di ciascun locale debbono essere assicurati alle donne uscenti che ne fanno richiesta ricovero ed assistenza in istituti di patronato e di rieducazione di cui all'articolo 8 della presente legge ». In sostanza dunque non si riconosce il

diritto subiettivo ad essere assistite nè ci potrebbe essere. L'esercizio della prostituzione non è un diritto; è un fatto, tollerato; se, oggi, il legislatore abbandona la tolleranza per l'esercizio di questa attività, non per ciò può sorgere un diritto subiettivo perfetto da far valere contro lo Stato, sia pure all'assistenza. Vi è un interesse; ma più che l'interesse delle singole persone vi è l'interesse generale ad assicurare l'assistenza per evitare che le donne continuino, per bisogno, un'attività clandestina. È lo Stato che ha interesse ad organizzare l'assistenza a favore di tali donne per facilitarne il ritorno nel consorzio della vita comune.

Sarebbe ben strano che mentre vi sono tante povere mamme, le quali conducono vita onesta, in condizioni di non poter provvedere al sostentamento dei loro figli, senza che nessun diritto le assista per reclamare un'assistenza dalla collettività, un simile diritto venisse riconosciuto alle donne in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, con la modifica proposta dall'onorevole Ministro dell'interno ed accettata dalla Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 2.

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'articolo 190 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dei successivi decreti modificativi, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 531 a 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti:

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100 mila a lire quattro

1948-52 - DCCLXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

5 MARZO 1952

milioni, salvo in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del Codice penale:

1) chiunque, dopo l'andata in vigore della presente legge, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2) chiunque, avendo la proprietà o la amministrazione di una casa od altro locale, lo affitti a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7) chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

In tutti i casi previsti nei numeri 1) e 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate sarà aggiunta la perdita della licenza d'eser-

cizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili, in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano, anche quando i diversi atti costituenti elementi del reato siano stati compiuti in Paesi diversi.

PRESIDENTE. Il senatore Monaldi ha proposto di aggiungere al n. 1 la seguente disposizione:

« È casa di prostituzione la casa o ambiente che accoglie anche saltuariamente una o più donne che si concedono a uomini diversi ».

Al n. 3 ha proposto di sopprimere le parole: « un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo o luogo di spettacolo o loro annessi e dipendenze » e di sostituire alla parola: « abitualmente » l'altra: « palesemente ».

Al n. 5, dopo le parole: « età maggiore » ha proposto di aggiungere le altre: « semprechè si tratti di soggetto comunque minorato o nei confronti del quale ricorrano doveri di vigilanza o di assistenza ».

Ha facoltà di parlare il senatore Monaldi per illustrare questi emendamenti.

MONALDI. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi su questo articolo perchè è fondamentale.

Non sono un competente, perciò chiedo scusa, ma studiando questo disegno di legge molto tempo fa scrissi degli appunti e gli onorevoli colleghi mi consentiranno di riferirmi ad essi. Anzitutto questo articolo fonde in una sola disposizione ipotesi delittuose diverse che già il Codice penale aveva configurato in aspetti distinti. L'istigazione, il favoreggiamento, l'agevolazione alla prostituzione di una persona minore o in stato di inferiorità o deficienza fisica; il Codice penale considera queste ipotesi nell'articolo 531. L'istigazione alla prostituzione di un discendente, della moglie e della sorella; il Codice penale contempla l'ipotesi nell'articolo 532. La costrizione, col concorso della violenza o della minaccia, alla prostituzione di una persona minore o anche di una donna maggiorenne (ma sempre con violenza o minac-

cia); è questo il caso contemplato nell'articolo 533. Vi è poi lo sfruttamento delle prostitute in genere (articolo 534), tratta delle donne con forme fraudolente e violente (articoli 535, 536, 537). Ora, tutte queste ipotesi delittuose vengono qui conglobate in un'unica disposizione. Ripeto che non ho competenza in materia; ho voluto solo sottolineare il fatto per avere dai giuristi la loro opinione.

Sempre su questo articolo, ho segnato: che cosa s'intende per casa di prostituzione? Sarebbe opportuna una definizione.

La Cassazione ha già dato una definizione della casa di prostituzione, ed è la seguente: « La casa o ambiente dove si reca, anche saltuariamente, anche *ad horas*, una sola donna per concedersi a uomini diversi, è casa di prostituzione. La casa dove si reca più volte una donna per concedersi a un solo uomo non è una casa di prostituzione ». Si accetta qui questa definizione? Se si accetta ritengo sia opportuno inserirla nella legge.

A proposito dei locali l'articolo fa una lunga enumerazione: « Camera mobiliata, pensioni, circoli, locali da ballo, luoghi di spettacolo o loro annessi e dipendenti, o qualunque locale aperto al pubblico o utilizzato dal pubblico ». Anche questa è una questione estremamente delicata perchè vi sono confusi locali pubblici e locali privati. Ad esempio un circolo è locale privato. Ora io desideravo che qui venisse portato un chiarimento e cioè se si voglia intendere locale aperto al pubblico ed utilizzato dal pubblico. In questo senso, mantenendo più generica la dizione, non si corrono certi pericoli quali potrebbero essere quelli di dover pedinare in continuità o magari di violare domicili privati.

Avevo poi segnato, sempre al numero tre, l'avverbio « abitualmente ». Esso implica una serie di ripetizioni. Quante ripetizioni sono necessarie per creare l'abitudine? Avrei preferito l'avverbio « palesemente ».

Al numero 5 poi si legge: « chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore ». Una donna di età maggiore ha una sua personalità ed allora io mi domando se non si debba specificare « indurre alla prostituzione » con violenza, con minacce, perchè in questo caso siamo perfettamente d'accordo. Ma laddove non si usino minacce nè violenza, la donna non do-

vrebbe divenire succube di semplici allettamenti, perchè in questo caso dovremmo contemplare anche l'inverso.

Io penso quindi che si debba dire eventualmente: « donna di età maggiore, se minorata, ovvero se vi è concorso di violenza, di frode o di inganno ».

Ho fatto delle semplici osservazioni che sottopongo al giudizio dell'onorevole Commissione.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Sono d'accordo con il senatore Monaldi: questo è l'articolo fondamentale. Ma, proprio perchè lo è, occorre che precisiamo il tema intorno al quale esso si svolge. Ho l'impressione che il senatore Monaldi, proponendo i suoi vari emendamenti ed esponendo le sue considerazioni, non abbia tenuto presente che questo disegno di legge mira esclusivamente — dopo essere stato sfrondato di altre proposte che inizialmente lo aggravavano — ad impedire lo sfruttamento della prostituzione altrui. Questo è il tema, e nessun altro. E allora vediamo alla luce di questo tema gli emendamenti proposti dal senatore Monaldi. Il più importante o il più grave è quello che definisce la casa di prostituzione come un locale che accolga anche saltuariamente una o più donne. È il problema, discusso infinite volte, se occorra la pluralità delle vittime o se sia sufficiente una vittima perchè il locale riceva il titolo infamante. Ogni qualvolta lo Stato italiano si è interessato della triste piaga della prostituzione, salvo che nel tempo fascista — non lo dico per dare alla questione un riflesso politico —, sempre il Parlamento ha deciso che venisse considerata casa di prostituzione solo quella nella quale due o più donne esercitassero la sciagurata professione, escludendo, nonostante le dotte considerazioni contrarie, che ciò avvenisse nel caso di una donna sola. Rammento la legge Crispi del 1888 che, al suo articolo 8, prevedeva l'applicazione delle misure relative solo alla casa in cui due o più donne esercitassero la prostituzione. Rammento la legge Nicotera del 1891 che, all'articolo 15, a sua volta disponeva che « la dichiarazione di locale di meretricio non potrà essere fatta se non per quei locali ove si trovino riunite due o più donne allo scopo di meretricio ». I precedenti sono quindi precisi, e rispondono a considerazioni molto serie. La prima delle quali, ono-

revoli colleghi, si riferisce alla inviolabilità del domicilio. Oggi la Costituzione la sancisce in modo risoluto, mentre al tempo dello Statuto albertino essa era assai temperata dalle leggi di polizia. Vogliamo noi fare un passo indietro?

D'altronde rammento ancora una volta che questa legge non vuole sopprimere la prostituzione. Non corriamo dietro all'utopia. Noi non ci illudiamo nè ci vogliamo illudere che la prostituzione scomparirà in Italia a legge votata; ma ciò che può e che deve scomparire è lo sfruttamento della prostituzione altrui. È triste che esseri umani facciano commercio di se stessi, ma questo problema potrà essere considerato, per superarlo anche legislativamente, solo quando le condizioni generali sociali lo concederanno. Oggi il grado di sviluppo della vita consociata del nostro Paese ci permette di considerare giuridicamente solo un primo grado del fenomeno: lo sfruttamento della prostituzione altrui. Ora, con la norma proposta dal senatore Monaldi si verrebbe a creare una discriminazione fra sesso e sesso, fra delitto e delitto (accettando per un attimo l'inaccettabile idea, da qualcuno esposta, che la prostituzione sia un delitto). Un uomo potrebbe delinquere in altro campo della prostituzione nella propria privata abitazione, ma per perseguirlo occorrerebbe fare entrare in funzione il meccanismo complicato che la Costituzione prevede, l'autorità giudiziaria e non l'autorità di polizia. Se per casa di prostituzione si intende il locale in cui una donna sola esercita il meretricio, noi spoglieremmo della garanzia dell'inviolabilità del domicilio tutte le donne che a proprio profitto esercitano il mestiere della prostituzione.

Ma ho detto che nel tempo fascista questa preoccupazione era scomparsa. Infatti, con il decreto del 18 giugno 1931 si stabilì che fosse considerato locale di meretricio anche quello in cui una sola donna si prostituiva. Una norma di questo genere rientrava naturalmente nella concezione fascista della vita pubblica e privata dei cittadini; e infatti, mentre questo decreto apriva i locali del meretricio individuale alla polizia, molti altri decreti aprivano una quantità di altre porte alla stessa investigazione. Ma la Repubblica con la sua legge fondamentale le ha nuovamente sbarrate, a difesa della personalità del cittadino.

Accettare in eredità la concezione originale dell'inviolabilità del domicilio escogitata dal fascismo, sia pure nei confronti delle prostitute, non sarebbe degno della Repubblica. Tanto più quando essa non porterebbe maggiore sostegno alla legge che, lo ripeto, non vuole proibire se non lo sfruttamento della prostituzione altrui e non la prostituzione in sé stessa. Si potrebbe obiettarmi che i tenutari delle case di prostituzione potrebbero approfittare del varco aperto dalla dizione del progetto redistribuendo in una quantità di locali singoli le donne che oggi sfruttano collettivamente. Ma vi sono le altre disposizioni della legge contenute nei numeri dal 2 in poi dell'articolo 3, che vogliono perseguire coloro che ricorressero a tale sotterfugio, rendendoli colpevoli di aver favorito ed agevolato la prostituzione. All'obiezione dell'onorevole Monaldi, che la legge riunisce in un solo articolo e sanziona con la stessa pena una quantità di ipotesi delittuose, che nel codice attuale sono considerate distintamente, rispondo che ciò è fatto apposta per dissuadere dagli accorgimenti diretti ad eludere la legge. Infatti la sanzione non è diversa per chi in un solo locale cumulativamente sfrutta più disgraziate in confronto a chi le sfrutti divisamente in locali individuali.

Io credo dunque che occorra mantenere il testo della legge, che definisce « locali di meretricio » soltanto quelli dove due o più donne esercitano la prostituzione. L'onorevole Monaldi propone di sopprimere al numero 3 le parole: « un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo o luogo di spettacolo o loro annessi e dipendenze » perchè del tutto disparate sono le aziende elencate. Ma vi è un elemento comune che le unisce tutte: per esistere esse abbisognano di una licenza o autorizzazione di polizia. Che il circolo sia un locale privato non esclude che esso debba avere questa autorizzazione. Esso è privato nel senso che non possono accedervi se non coloro che ne sono soci; lo è quindi su un piano giuridicamente diverso da quello pensato dal senatore Monaldi. D'altra parte si sa che è proprio nell'orbita di questi vari esercizi che la prostituzione trova i suoi primi elementi di sviluppo; è nel loro alone che, pur senza avere già raggiunto tutte le sue caratteristiche dete-

1948-52 - DCCLXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

5 MARZO 1952

riori, essa, nel vizio e nella corruzione, trova la propria anticamera.

Qualcuno potrebbe ribattere che io stesso ho sottolineato che con questa legge non si mira a sopprimere la prostituzione. Tuttavia, perchè rinunciare a intervenire là dove più facilmente essa potrebbe allignare?

Nel numero 3 l'onorevole Monaldi propone ancora di sostituire alla parola: « abitualmente » l'altra: « palesemente ». Palesemente è assai difficile che si riveli lo scopo cui certi esercizi sono diretti! Chi profitta di una concessione di polizia onesta a scopi viziosi e di corruzione, si preoccupa di coprire e di camuffare i suoi affari. Invece l'abitudine della destinazione può più facilmente evocare la sanzione. Il concetto espresso dall'onorevole Monaldi che bisognerebbe almeno fissare numericamente il concetto di abitudine, due volte, cinque, dieci volte mi pare troppo sottile. Esso mi ha fatto ricordare la questione degli antichi teologi, su quanti angeli potessero sedere sulla punta di un ago. Si può discutere all'infinito su simili questioni senza mai trovarsi d'accordo. Io credo che la formula dell'abitudine non darà luogo a discussioni o dissertazioni. Essa sarà affidata al buon senso e alla esperienza di quel corpo di Pubblica Sicurezza che sarà incaricato di curare l'applicazione della legge.

E' vengo all'ultima proposta del senatore Monaldi: al numero 5, dopo le parole: « età maggiore », aggiungere le altre: « sempre che si tratti di soggetto comunque minorato o nei confronti del quale ricorrano doveri di vigilanza o di assistenza ». Potrebbe essere sufficiente per me dire che questa legge non è che la traduzione in termini legislativi italiani di parte di una convenzione internazionale stretta all'O.N.U., e alla quale l'Italia ha dato la sua adesione nei limiti in cui può darla a convenzioni dell'O.N.U. Ora questa convenzione, che rappresenta il momento terminale di una lunga serie di altre convenzioni, mira alla proibizione dello sfruttamento della prostituzione dei maggiorenni, mentre le precedenti si proponevano solo la tutela dei minorenni. Ora è vero, onorevole Monaldi, che una maggiorenne o un maggiorenne (questa legge potrà trovare applicazione anche nei confronti del sesso che fino a poco tempo fa si reputava solo profitatore della prostituzione e non suo oggetto) è padrone di sé stesso, e non è possibile in ge-

nerale porre limiti a questa padronanza. Ma, dal momento che una legge delibera che un certo atto non è tollerabile, è criminoso, si compia esso su altri o su sé, da quel momento anche il diritto di padronanza che l'uomo ha sul proprio corpo trova dei limiti.

La stessa Costituzione della Repubblica ha delle norme le quali vietano al singolo di ledere se stesso; e il Codice penale, colpendo l'automutilazione, ratifica questa norma proibitiva. Non vedrei perchè essa, valendo in altri ambiti, non dovrebbe trovare applicazione nel nostro. Se noi non lo disponessimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui a proprio profitto non cesserebbe. Infatti, in genere e nei minorenni, più deboli e quindi più accessibili alla corruzione, che i lenoni trovano le loro vittime, costoro non trovano grande difficoltà a trasferire sul piano delle generazioni al di sopra della minore età la loro opera di perversione e sfruttamento. La situazione attuale è talmente triste e torbida, dal punto di vista sia dei bisogni affettivi, come delle fame e della miseria, che tutte le vie sono aperte al reclutamento per il meretricio fra le maggiorenni, le quali, pur consapevoli di compiere un tragico errore verso di sé e verso la società, spesso vi soggiacciono, specialmente se altri ve li sospinga. Sono dunque d'avviso che le proposte del senatore Monaldi non debbano essere accolte.

DE PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Onorevole Presidente, sono dell'opinione che l'emendamento del senatore Monaldi sia da respingere, ma per delle considerazioni che non aderiscono esattamente a quelle esposte dal senatore Terracini e che il Senato ha ascoltato con tanto interesse.

La premessa è esatta. Con questo disegno di legge si vuole unicamente stroncare lo sfruttamento della prostituzione altrui e non abolire la prostituzione. È chiaro che il Senato non si poteva proporre altro, perchè il compito di abolire la prostituzione non è di Assemblee parlamentari. Comunque io, che ho sempre manifestato le mie perplessità in ordine agli effettivi benefici del disegno di legge in discussione, sono ancor più perplesso allorchè si affermi che questo scopo è da perseguire, senza preoccuparsi di nessun altro effetto che possa seguire allo scopo, una volta raggiunto.

È chiaro che se è di supremo interesse abolire lo sfruttamento della prostituzione altrui, non sarebbe ugualmente commendevole il verificarsi di un effetto che consistesse nell'aumentare la diffusione della prostituzione una volta raggiunto lo scopo di impedire lo sfruttamento della prostituzione altrui.

Ma queste sono considerazioni direi d'ordine trascendentale, per quanto si riferisce all'esame del disegno di legge. Occorre addentrarsi in alcune considerazioni più specifiche. Il senatore Monaldi già diceva che si sentiva in dovere di chiedere scusa, che nessuno poteva domandargli, di una sua asserita incompetenza in questioni di ordine giuridico; ma mi permetta di fargli notare che l'emendamento non dovrebbe essere accolto proprio per le considerazioni esposte preliminarmente dal senatore Terracini.

L'articolo 3 segue all'articolo 2, il quale ha nettamente posto la questione relativa alla chiusura di quei locali che si considerano di meretricio. Il voler definire nel disegno di legge la casa di prostituzione, quando già l'articolo 2 ha detto quali locali debbano essere chiusi perchè si considerano di meretricio, mi sembra una superfluità.

MONALDI. Ma quali sono questi locali?

DE PIETRO. Mi spiace che questa interruzione non risponda al suo acume. L'articolo 2 nel testo della Commissione dice: « Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a' sensi dell'articolo 190 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dei successivi decreti modificativi, dovranno essere chiusi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Se dovessimo aggiungere alcunchè al numero 1 dell'articolo 3, come propone il senatore Monaldi: « è casa di prostituzione la casa o ambiente che accoglie anche saltuariamente una o più donne che si concedono a uomini diversi », si verrebbe a definire la prostituzione piuttosto che la casa. « È casa di prostituzione ... quella ove si esercita la prostituzione ». Non poniamo questioni siffatte in un disegno di legge come quello che stiamo discutendo. I ricordati casi definiti dalla Magistratura si riferiscono alla specie sottoposta al suo esame.

Non sono autorizzato, allorchè si discute di un emendamento, a riprendere dei motivi che l'onorevole Terracini, con la sua abituale maestria, ha rievocato, perchè andremmo veramente oltre la discussione degli articoli e rientreremmo nel tema della discussione generale della legge. Questo non voglio fare, neanche per seguire un così illuminato e illustre esempio come quello che ci ha dato testè l'onorevole Terracini. Cerchiamo, dunque, di non andare oltre la tecnica legislativa: la quale — a mio avviso — non solo non impone, non consiglia, ma addirittura impedisce che si ripeta una definizione di questo genere. Dopo avere stabilito che il concetto consiste nel vietare lo sfruttamento della prostituzione altrui, e che per questo scopo bisogna chiudere i locali previsti nell'articolo 2, credo che — per quanto si riferisca alla discussione dell'emendamento — non occorre aggiungere altro per non tornare alla discussione generale, il che in questo momento ci è vietato.

Il senatore Monaldi propone ancora di sopprimere nel n. 3 le parole: « un albergo, casa mobiliata, pensione, ecc. ». Non escludo che le preoccupazioni del senatore Monaldi siano giustificate; però non vedo in qual modo si possa approvare questo emendamento che, approvato, sopprimerebbe tutto. (*Interruzione del senatore Monaldi*). Allora mi permetto di farle osservare l'impossibilità di concepire una dizione come quella da lei suggerita. Bisognerebbe sopprimere anche le parole: « essendo proprietario », ecc. Cosa si sostituisce alle parole che il senatore Monaldi vuole sopprimere: « Chiunque in un locale esercita la prostituzione? ». Questa non è cosa che si possa neanche immaginare, perchè cadremmo in altre ipotesi anche esse previste dal Codice penale.

L'articolo vuole che non si possa trarre profitto da determinate situazioni, offerte dalla gestione di un albergo, di una casa, ecc., perchè si sfrutti la prostituzione altrui. Tenga sempre presente, l'onorevole Monaldi, che questo è non altro è lo scopo della legge. Abbiamo infatti testè sentito sostenere che la legge non può più interessarsi del fatto che si eserciti la propria prostituzione e non si sfrutti quella altrui; e così si cadrebbe in taluni altri eccessi che non vogliamo assolutamente ammettere, e nemmeno pensare possibili. Sicchè il senatore Monaldi proponga, se crede, un'altra dizione,

ma non si limiti soltanto a domandare la soppressione senza sostituire a quelle parole un altro concetto. Si verrebbe addirittura ad annullare il n. 3 dell'articolo 3.

Non credo sia il caso di soffermarsi molto sulla distinzione tra la parola « abitualmente » e l'altra « palesemente », che in sostanza conducono allo stesso effetto, perchè un fatto che si ripete troppo spesso finisce per diventare palese. D'altra parte il concetto che il senatore Monaldi vuole esprimere, vale a dire l'essere il fatto palese, potrebbe riflettere un altro ordine di concetti giuridici che non sono materia di questa legge. E infine, per quanto si riferisce al n. 5, faccio osservare al senatore Monaldi che questo numero non si preoccupa di altro se non di questo: colpire il lenocinio, ipotesi delittuosa, che è una forma di corruzione, la quale si esercita in danno di persona che, non ancora avviata alla prostituzione, o che non tenda a cadervi, cedendo alle lusinghe del lenone, si presti a quello che l'onestà non le consentirebbe di fare. Sicchè, data la struttura della legge, lo scopo della legge, il n. 5 dell'articolo 2 può rimanere quale è, senza destare ragionevolmente le preoccupazioni affacciate dal senatore Monaldi, non giustificate dal sistema della legge.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Vorrei solo dire all'onorevole De Pietro, che non è vero che la disposizione dell'articolo 2 risponda a tutte le esigenze. L'articolo 2 guarda al passato, o al più al presente. Vigono oggi certe norme in forza delle quali certi determinati locali, che rispondono a certi spiacevoli requisiti, vengono definiti case di meretricio. Ebbene, l'articolo 2 dispone che devono essere chiusi. Ma, e domani? Evidentemente non potremo più avvalerci delle norme in atto per decidere se si è violata questa nuova legge, poichè chi aprirà d'ora innanzi dei locali per esercitare l'industria del meretricio non si atterrà più a quelle norme, e il suo locale non ricadrà in catalogazioni o classificazioni superate. Ma la nostra legge vuole proibire quell'industria anche domani. Di qui la lunga elencazione che ipotizza tutte le escogitazioni possibili attraverso le quali lo sfruttamento della prostituzione altrui potrebbe essere rimesso in atto. Ecco perchè non vi è qui

ripetizione di disposizioni, ma loro completamente. Infatti — ripeto — le une mirano a sradicare ciò che oggi è in atto, mentre per la comodità del sistema legalizzato gli altri sistemi di ripiego sono limitatamente impiegati; e le altre si propongono di operare domani, allorchè, proibito il sistema oggi prevalente, gli altri fioriranno, per i quali appunto si predispongono le sanzioni.

PRESIDENTE. Chiedo l'avviso della Commissione sugli emendamenti del senatore Monaldi.

BOGGIANO PICO, *relatore*. La Commissione non può accogliere gli emendamenti proposti per le ragioni ampiamente già svolte dal collega Terracini ed anche dal collega De Pietro. È superfluo aggiungere questa nuova, ulteriore definizione, perchè il concetto informatore della legge è già spiegato negli articoli precedenti ed è noto l'ammonimento romano: *omnis definitio in iure periculosa*.

Quanto all'elencazione del numero 3, essa è necessaria precisamente per prevenire che il meretricio possa esercitarsi in locali adibiti in apparenza ad altri fini, di caffè, di bar, di *dancing*, e parlo con cognizione di causa, per ciò che avviene in alcune strade, della mia città, nelle adiacenze del porto, dove appunto, in retrobottega di caffè, di bar e simili, si fa il libero mercato di donne e magari si esercita clandestinamente il meretricio.

Quindi è proprio per prevenire questa estensione della casa di tolleranza che si è introdotta questa catalogazione.

PRESIDENTE. Domando al Ministro dell'interno di esprimere il suo parere.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Penso che il senatore Monaldi non avesse i pensieri perversi che gli sono stati attribuiti con l'emendamento presentato all'articolo 3, e tanto meno ch'egli pensasse a consacrare nella legge la possibilità di violare il domicilio privato. Penso ch'egli abbia voluto soltanto sopprimere la casistica dell'articolo 3, sostituendola con una norma di carattere generale. Comunque, poichè le osservazioni fatte all'emendamento hanno messo in luce la possibilità di inconvenienti e poichè penso che il sistema della legge risponde meglio ai fini, pregherei il Senato di respingere l'emendamento Monaldi. L'opposizione del Governo vale per tutti gli emenda-

menti soppressivi dei nn. 1, 3 e 5. Circa il concetto di abitualità osservo che questo è già stato precisato dalla giurisprudenza e, per quanto si riferisce all'età maggiore, è chiaro che qui si vuole punire proprio il lenocinio, cioè l'indurre persone di età maggiore alla prostituzione. Se si tratta di soggetti minorati entriamo in un altro campo. Quindi anche per queste considerazioni pregherei il Senato di respingere gli emendamenti e di approvare l'articolo nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Monaldi se insiste nei suoi emendamenti.

MONALDI. Avevo premesso che volevo soltanto richiamare l'attenzione sulla importanza di questo articolo. Naturalmente ritiro gli emendamenti perchè erano semplicemente indicativi di una situazione di incertezza di fronte all'interpretazione di alcuni punti. Debbo subito dire che, nonostante le veramente dotte esposizioni e dell'onorevole Terracini e dell'onorevole De Pietro, non ho capito ancora come si definirà un giorno la casa di prostituzione.

ZANARDI. Ma non ci saranno più.

MONALDI. Dove poi rimango veramente sorpreso è sul n. 5 di questo articolo che dice: « Chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore ecc. ». Dunque qui si esclude anzitutto la responsabilità della donna in età maggiore, poi si esclude eventualmente l'inverso, cioè la prostituzione maschile e inoltre si condanna soltanto l'induzione e con severissime pene anche nei confronti di chi ha piena responsabilità dei propri atti. Ritiro i miei emendamenti, ma confesso che proprio non sono per nulla convinto dell'opportunità di questa dizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sugli articoli 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

CERMENATI, Segretario:

Art. 4.

La pena è raddoppiata:

1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;

2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

5) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

6) se il fatto è commesso contro due o più donne.

Se il delitto è soltanto tentato, la pena è diminuita a norma dell'articolo 56 del Codice penale.

Nel caso di recidiva saranno applicati gli aumenti di pena previsti dall'articolo 99 del Codice penale.

(È approvato).

Art. 5.

Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda da lire 500 a lire 2.000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:

1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

2) che seguono per via le persone invitando con atti o parole al libertinaggio.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.

Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.

I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente Autorità giudiziaria.

(È approvato).

Art. 6.

I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un

minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'articolo 28 del Codice penale, e dall'esercizio della tutela e della curatela.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'articolo 7.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 7.

Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie o mediante cure obbligatorie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, nè obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.

PRESIDENTE. Il senatore Monaldi propone, in via principale, che l'articolo sia soppresso. In via subordinata, propone che siano soppresses le parole: « le autorità sanitarie » e le altre: « neanche mediante rilascio di tessere sanitarie o mediante cure obbligatorie ».

Il senatore Santero propone di sopprimere le parole: « o mediante cure obbligatorie ». Per una parte quindi l'emendamento Santero è identico a quello proposto dal senatore Monaldi.

Il senatore Monaldi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MONALDI. Innanzitutto, ritengo che questo articolo è già sottinteso nell'articolo 16, che abroga tutto il passato.

In secondo luogo, osservo che non esiste in effetti nessuna disposizione che contempli la registrazione ed il rilascio di particolari tessere. Che esista in atto, è un'altra questione, ma, naturalmente, la presente legge abroga tutto.

Ora, se si volesse, si potrebbe togliere senza difficoltà alcuna questo articolo, anche per una ragione psicologica: questo articolo potrebbe cioè suonare offesa o almeno sospetto verso gli

organi della Pubblica Sicurezza e verso alcune autorità sanitarie. Ma, a parte ciò, esiste in questo articolo un lato sanitario che dovrebbe essere contemplato e discusso nelle leggi che, secondo la promessa dell'onorevole Presidente, verranno domani al nostro esame. Quindi almeno quella parte dovrebbe essere stralciata, onde evitare di prendere posizioni che potrebbero essere in contrasto con le direttive che potranno essere formulate in altra sede.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Santero per illustrare il suo emendamento.

SANTERO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero ricordare che quando i medici hanno approvato il principio informatore della legge Merlin ed il passaggio alla discussione degli articoli, hanno osservato che era necessario che nel contempo si provvedesse ad una legislazione per la profilassi delle malattie veneree e per la cura di esse. Infatti, se un'obiezione si poteva fare a questa legge era quella che, almeno in un primo tempo, il pericolo venereo potesse aumentare. È stata allora votata dal Senato l'urgenza per il disegno di legge Monaldi, per la preparazione e lo studio di questa materia.

Attualmente sono stati presentati due disegni di legge: il disegno di legge Monaldi e quello dell'Alto Commissario. Tutti e due si ispirano al principio dell'obbligatorietà della cura. Non voglio qui fare una diffusa discussione su questo principio della obbligatorietà della cura e cioè del diritto, anzi del dovere, che la collettività ha, non solo di difendersi, ma di difendere tutti i cittadini sani dalle malattie contagiose, e precisamente da malattie che sono causa di danno non soltanto agli individui ma anche alla generazione avvenire. Ma voglio ricordare che se noi non aboliamo da questo articolo queste tre parole: « o mediante cure obbligatorie » noi precludiamo la discussione, non dico l'approvazione, di questo principio della obbligatorietà della cura, principio sancito da due disegni di legge approvati dalla maggioranza della vostra Commissione di igiene e sanità. Quindi io, senza entrare nel merito della questione, se si debba approvare o meno il principio della obbligatorietà della cura, invito l'Assemblea a sopprimere questo inciso, perchè ciò ci lascerà liberi

1948-52 - DCCLXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

5 MARZO 1952

di discutere il problema nei prossimi giorni. Altrimenti si verificherebbe questo, che se noi, come speriamo, otterremo che il Senato approvi i disegni di legge tali quali sono stati approvati dalla maggioranza della Commissione, cioè obbligheremo tutti i cittadini, uomini e donne, a curarsi quando siano affetti da malattia contagiosa, proprio le uniche cittadine che saranno privilegiate e che non dovranno essere sottoposte a questo obbligo saranno le prostitute! Questa è una cosa che certamente non desiderano gli onorevoli senatori e perciò invito il Senato ad approvare il mio emendamento.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole signor Presidente, dichiaro subito che, per quanto non ne sia completamente convinto, approverò l'emendamento proposto dal collega senatore Santero. È perfettamente giusto: non dobbiamo sbarrare la strada alle discussioni specifiche e più ampie di domani e di dopodomani; e, d'altra parte, non possiamo aprire in questo momento la discussione ampia che sarebbe necessaria per definire il nostro voto nei confronti del problema delle cure obbligatorie. Sono contrario però alla proposta soppressiva generale del senatore Monaldi, ed anche contrario alla sua subordinata. Dirò innanzi tutto che la convenzione dell'O.N.U., alla quale ho già fatto richiamo, proibisce ogni forma di tesseramento; e se si giunse a tale conclusione in una Assemblea in cui erano i rappresentanti di oltre cinquanta Stati — e la convenzione fu approvata con due soli voti contrari, uno dei quali dato dall'Inghilterra, che ha voluto così dimostrare che essa si disinteressava del problema perchè da tempo lontanissimo aveva già realizzato le norme proposte — dobbiamo convincerci che la formula contenuta nel nostro disegno di legge è fondata, e che le obiezioni del senatore Monaldi non hanno valore probante. Il collega Monaldi ha detto che disposizioni corrispondenti entro un certo limite alle esigenze dell'articolo 7 si troverebbero già all'articolo 6...

MONALDI. Ho detto articolo 16.

TERRACINI. Prego l'onorevole Monaldi di scusarmi se ho frainteso. In effetti l'articolo 6 del progetto originario poteva essere interpre-

tato in questo senso. L'articolo 16 dice: « Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge e comunque con essa incompatibili sono abrogate ». È troppo poco; e poichè in questa legge non c'è nulla che di per sè sia incompatibile col principio della registrazione, se non lo si dice espressamente nessuno è tenuto a dedurre dalla legge che la registrazione non sia più lecita.

Nè credo che possa avere influenza nel determinare la nostra decisione la preoccupazione espressa dal senatore Monaldi che, con tale disposizione, si levino sospetti non giustificati nei confronti delle Autorità di polizia o di quelle sanitarie. Guai se noi ci impedissimo di disporre con nuove leggi annullamenti di facoltà, che spettavano in precedenza a certe autorità, per il timore che ciò possa significare mancanza di rispetto per queste! D'altra parte, onorevoli colleghi, durante la discussione generale sono state citate fonti autorevoli per dimostrare che in realtà non manchino degli abusi in questo campo, almeno per ciò che si riferisce all'azione della Polizia, se non a quella dell'autorità sanitaria. Sono quindi d'avviso che dobbiamo votare l'articolo 7 così come esso è formulato, salvo ad annullarvi l'inciso: « o mediante cure obbligatorie », e ciò per le ragioni esposte dal senatore Santero a cui io ho fatto modestamente eco.

PIERACCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI. Onorevoli colleghi, è stato detto giustamente che questa legge si oppone allo sfruttamento della prostituzione altrui; è lapalissiano che questa legge ha un contenuto eminentemente morale. Tutto quello che fino ad ora abbiamo discusso si riferisce a questa parte della legge. Ma non è stato trattato affatto quello che si riferisce alla parte igienico-profilattica, alle cure degli ammalati. Ora è proprio nell'articolo 7 che appare per la prima volta un contenuto con riferimento a profilassi delle malattie veneree, che poi rivive negli articoli 12 e 13 in cui si parla anche di dispensari anticeltici e terapie gratuite anticeltiche.

Ora, io chiedo (dato che domani dovremo discutere la legge Monaldi) di stralciare l'articolo 7 ed eventualmente gli articoli 12 e 13 per rimandarli appunto a quando, domani, discuteremo questioni d'igiene. Per esempio l'artico-

lo 12 si riferisce alla costituzione di gruppi femminili per il rintraccio di prostitute, per consigli alle prostitute stesse, insomma per una azione di indagine e relativa sorveglianza delle donne di malaffare. È un qualcosa che si ingrana con molta precisione, a mio giudizio, con quello che saranno gli argomenti di discussione della legge Monaldi. Discutendo oggi queste norme creeremo qualche precedente che domani potrebbe interferire con qualcuna delle nostre conclusioni. Pertanto propongo lo stralcio dell'articolo 7, nonché degli articoli 12 e 13.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Forse il senatore Pieraccini non si è accorto, data la rapidità inattesa con cui questo disegno di legge viene esaminato, di aver già approvato, all'articolo 5, una disposizione che tocca gli aspetti sanitari del problema. Infatti il quinto capoverso dell'articolo 5 stabilisce: « Le persone accompagnate all'ufficio di Pubblica Sicurezza per infrazione alle disposizioni della presente legge (ci si riferisce non ai tenutari o agli sfruttatori, ma alle prostitute) non possono essere sottoposte a visita sanitaria ». Da questa disposizione discende la norma che le prostitute non possano essere fornite di tessera sanitaria. Non potendosi procedere alla loro visita nulla può essere registrato sulle tessere che si vorrebbe loro fornire. Pertanto la norma dell'articolo 7 è forse una ripetizione di ciò che è già stato votato all'articolo 5. Ma la ripetizione evita ogni equivoco in materia. Quale il concetto fondamentale che ispira l'articolo 7? Se la legge nel suo complesso mira ad impedire lo sfruttamento della prostituzione altrui, dal suo titolo un po' complicato, più complicato di quanto non apparisse dalla lettura parziale che già ne feci, risulta che essa si propone anche di porre fine alla condizione attuale delle prostitute quasi di gente fuori legge, che ha obblighi ai quali gli altri cittadini non sono tenuti a rispondere. È per questo che all'articolo 7 si proscrive ogni forma di registrazione, sia della autorità di pubblica sicurezza, sia di qualsiasi autorità amministrativa, sia delle autorità sanitarie.

Ma la registrazione è cosa diversa dalla cura obbligatoria e dai metodi con cui si procede agli accertamenti delle persone che alla cura

obbligatoria dovranno sottoporsi. Con buona ragione io ho dunque dichiarato di accettare l'emendamento del collega Santero. Per il resto non si tratta che dell'enumerazione dei vari modi con i quali fino ad oggi è stato possibile trascrivere il nome di queste donne sui dei registri ai quali non sono affidati i nomi degli altri cittadini italiani. Fino a quando in sé l'immoralità non potrà essere (ed io auspico che venga quel tempo) elevata a ragione di estromissione dal piano della legalità — e allora non soltanto le prostitute ma molti altri dovrebbero seguire la conseguenza di una tale norma — credo che non sia giusto, non sia equo e non sia possibile conservare queste disposizioni fino ad oggi vigenti. Per queste ragioni credo che sia bene approvare l'articolo 7.

SAMEK LODOVICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI. Sono spiacente di dover porre la parola fine alla mia alleanza, sia pure contingente, con il senatore Pieraccini, ma non posso assolutamente seguirlo in questa sua volontà di mantenere una legislazione che cura la preparazione, il controllo e la distribuzione di donne di largo consumo a cura dello Stato. (*Commenti*).

Non mi oppongo a che, per quanto riguarda la dizione « cure obbligatorie », se ne parli nella parte sanitaria. Però debbo dichiarare subito esplicitamente come relatore di minoranza del disegno di legge Monaldi che io sono contrario alla cura coercitiva, poichè la cura coercitiva...

PRESIDENTE. Senatore Samek, lo vedremo in altra sede.

SAMEK LODOVICI. Signor Presidente, mi consenta questa anticipazione. La cura coercitiva vuol dire fatalmente, nella pratica, ricreare una categoria di persone soggette a misure d'eccezione e ristabilire arbitrii e sistemi di controllo sanitario poliziesco contrari allo spirito della legge.

Pertanto non sono favorevole alla soppressione dell'articolo 7.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Su questo articolo ho gravi dubbi.

Il titolo di questa legge — ed al titolo bisogna riportarsi per orientarci anche a proposito di questo articolo — venne dalla Commissione modificato rispetto a quello origina-

1948-52 - DCCLXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

5 MARZO 1952

rio. La senatrice Merlin aveva proposto: « Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica ». Noi togliemmo le parole « e protezione della salute pubblica » perchè di questa protezione dovrà occuparsi una speciale legge, che sembra discuteremo domani.

Posta questa premessa, pare a me che non sia questa la sede nè per dettare disposizioni in materia di malattie veneree, nè per inibire che autorità sanitarie dettino prescrizioni in quella materia. Se, dunque, diciamo nell'articolo ora in esame che l'autorità sanitaria non può procedere al rilascio di tessere sanitarie ecc., diciamo cosa che domani potremmo contraddire quando esamineremo la speciale legge sanitaria di cui ho parlato prima. Bene è, dunque, non parlare ora di misure sanitarie nè per prescrivere nè per inibire.

Per quello che attiene poi alla pubblica sicurezza sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Terracini che non dobbiamo creare uno *status* di queste donne che faccia rivivere l'attuale loro *status* d'infamia. Però non vorrei neanche andare nell'eccesso opposto: non vorrei che — mentre rispetto a tutti i delinquenti (ed anche in materia di prostituzione potranno, in avvenire, aversi delle delinquenti, in relazione agli articoli che abbiamo testè approvato) l'autorità di pubblica sicurezza può, a scopo di difesa preventiva, effettuare delle annotazioni per seguire la loro attività — non possa invece farlo per le disgraziate ora in esame, perchè c'è un articolo secondo il quale, addirittura, non si può procedere ad alcuna forma diretta o indiretta di registrazione. Questo mi pare un po' grave. Privilegi non vorrei crearne!

Queste sono le mie perplessità: lascio alla Commissione di valutarle.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Mi dispiace proprio di essere contrario alla seconda parte di quanto ha detto l'amico Bisori con la sua consueta precisione. Ricordo che in antichissimi tempi, quando Antonio Fogazzaro era presidente della Lega per la moralità di Roma, ci occupammo, insieme con un collega della Camera, della liberazione di una povera figliola che, arrivata alla stazione di Roma per cercare servizio, era sta-

ta agguantata da due figuri, era stata portata in una casa che essi dicevano di servizio ma che era di prostituzione. Questa povera figlia il primo giorno pianse molto, il secondo un po' meno, poi riuscì a farci avere un certo bigliettino. Ebbene faticammo tre mesi per riuscire a tirarla fuori dalle branche della Polizia. Lo stesso Bisori si è tradito quando ha parlato dei registri per i delinquenti che la Polizia annota. Infatti sono forse delinquenti queste donne? Ma qui si tratta di salvare povere figlie e di non farle cadere dalla padella nella brage. Non dico che la Polizia sia la brage, ma la brage è proprio quel tale registro. Quindi sono contrarissimo a questa osservazione dell'onorevole Bisori.

SANTERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTERO. Preciso che l'obbligatorietà della cura non comporta affatto il rilascio da parte dell'autorità sanitaria della tessera sanitaria. La questione è del tutto diversa. Quindi, mentre io sono dell'avviso che il testo dell'articolo rimanga tale e quale, insisto però che sia tolto l'inciso « o mediante cure obbligatorie ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore di esprimere l'avviso della Commissione sugli emendamenti in esame.

BOGGIANO PICO, *relatore*. Per mia parte io non ho che da richiamarmi alle brevi righe scritte a pagine 17 della relazione, le quali dicono che lo scopo dell'articolo è proprio quello di assicurare la libertà della persona e perciò l'incoercibilità della donna che eserciti o sia sospettata di esercitare la prostituzione, sia pure da forme di costrizione o da imposizioni larvate, quali il rilascio di tessere o la obbligatorietà di cure sanitarie, che si tradurrebbero in una diretta o indiretta registrazione. Noi vogliamo che queste povere disgraziate non siano considerate delle *ex lege* e messe da parte nella vita sociale, tanto più che domani possono, e lo crediamo fermamente, riabilitarsi.

Perciò noi non accettiamo gli emendamenti del senatore Monaldi. Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Santero ci rimettiamo al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno per esprimere il proprio avviso.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sono favorevole all'emendamento del senatore Monaldi per la soppressione dell'articolo anche se credo che la proposta non avrà molto successo dopo l'intervento del senatore Cingolani. La presente legge abroga la regolamentazione della prostituzione. Con l'abolizione della regolamentazione della prostituzione cadono automaticamente anche le norme della legge di pubblica sicurezza che facevano obbligo alle prostitute di recarsi periodicamente negli uffici, per la visita sanitaria ecc. Egualmente è a dire per quanto riguarda il divieto di munire le donne di documenti speciali. È chiarissimo che una volta soppressa la prostituzione regolata, nessuno potrà pensare di rilasciare documenti speciali che attestino trattarsi di prostitute, poichè intanto tali documenti si possono rilasciare in quanto esiste una legge che regola l'attività. Ma se tale attività oggi non viene più regolata, la tessera cade automaticamente, come cade tutto il resto.

Poichè per la parte sanitaria la materia sarà considerata dal progetto Monaldi e da quello dell'Alto Commissario, mi pare fuori luogo parlarne in questa sede. Per quanto riguarda il divieto assoluto di registrazione di queste donne, esso mi sembra un eccesso. Il senatore Cingolani ha detto che queste donne non sono delinquenti e che quindi non possono essere registrate come tali; ma la pubblica sicurezza non registra soltanto i delinquenti, registra, per esempio, anche chi esercita mestieri pericolosi, ai fini della prevenzione.

Ora, poichè queste donne possono costituire oggetto di attività delittuosa, sia pure in quanto oggetto di sfruttamento, credo che ai fini di una misura preventiva non potrebbe essere vietato alle autorità di pubblica sicurezza di prendere nota di queste donne.

L'articolo 7 è tassativo: « non possono procedere ad alcuna forma diretta o indiretta di registrazione ». Con questo articolo domani potrebbe venir fuori qualcuno a dire che la polizia ha violato la legge, solo perchè tiene un elenco di prostitute ai fini della prevenzione dei reati. Dovrebbe essere dato quindi almeno un chiarimento: che cioè questo articolo non può essere interpretato come divieto agli organi di polizia di svolgere l'attività normale.

PRESIDENTE. Onorevole Scelba, lei è favorevole all'emendamento soppressivo totale?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sì, ma nel caso che non sia approvato, sono favorevole all'emendamento soppressivo parziale.

RICCIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Voterò contro l'emendamento soppressivo dell'articolo 7, perchè mi pare che da parte dei senatori Monaldi, Santero e Pieraccini si sia equivocato sulla portata del detto articolo, così come non condivido le ragioni addotte dal Ministro per sopprimerlo. Sono due ragioni diverse: io non condivido nè l'una nè l'altra. Non condivido la medica, per dir così, perchè evidentemente, dopo che già nel titolo abbiamo soppresso la parte medica, è logico che in questa legge non vogliamo regolare questa parte, ma ne tratteremo in un'altra legge. Se quindi c'è un accenno all'autorità sanitaria, non s'intende con questo di voler regolamentare nella parte medica questo problema, ma è per escudere che anche l'autorità sanitaria, magari sotto l'usbergo della salute pubblica, possa fare quella tale registrazione che, per i motivi addotti dal relatore, la Commissione non vuole.

Ecco perchè mi pare che ci sia equivoco da parte degli onorevoli Pieraccini e Monaldi, i quali dicono: escludiamo il riferimento alle autorità sanitarie per non pregiudicare il loro intervento quale sarà stabilito da altra legge. Noi non escludiamo sempre questo intervento, ma intendiamo che anche l'autorità sanitaria, così come qualsiasi autorità amministrativa, sia esclusa dalla possibilità di una registrazione diretta o indiretta delle ex prostitute.

Veniamo poi all'altra ragione portata dal Ministro. Non è che noi vietiamo alla pubblica sicurezza di fare per suo conto delle registrazioni, se crede; ma di chi? Non della prostituta, in quanto tale e soltanto perchè ex prostituta, ma di lei in quanto delinquente o tendente alla delinquenza ecc. Ed allora sarà per un'altra ragione che la pubblica sicurezza potrà anche fare tutte quelle registrazioni che vuole, per la tutela dell'ordine pubblico; ma con questo articolo intendiamo soltanto vietare, sotto qualsiasi forma, la registrazione che è la forma sotto cui si esercita e si è sempre esercitata la regolamentazione abolita. Ecco perchè sono per mantenere la dizione: « diretta o indiretta della registrazione », in modo

che non si possa domani, solo perchè si è avuto quel marchio, avere ancora una persecuzione di registrazione, di controllo e di altro, che non deve esserci per quelle ragioni di riscatto, di dignità e libertà personale, nonchè quindi di redenzione morale e sociale, che sono state così bene affermate nella relazione.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Dichiaro che voterò contro gli emendamenti del senatore Monaldi, specialmente contro quello soppressivo. E ciò per due ragioni. In primo luogo perchè l'articolo nel quale era disposta espressamente la soppressione di tutte le norme contenute attualmente nel testo unico di pubblica sicurezza, che prevedono le varie registrazioni e i controlli, è stato abolito nel testo della Commissione. Pertanto la osservazione dell'onorevole Ministro non è pertinente. In secondo luogo perchè, dato che il titolo del disegno di legge, così come modificato dalla Commissione, prevede anche l'abolizione della regolamentazione, non ci si può rimettere al solo titolo per realizzare lo scopo della legge, ma occorre svolgerlo in una disposizione precisa, quella appunto contenuta nell'articolo 7.

PRESIDENTE. Metto anzitutto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo proposto dal senatore Monaldi, al quale ha aderito il senatore Pieraccini. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, a cui la Commissione è contraria e che è stato invece accettato dall'onorevole Ministro dell'interno, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo agli emendamenti soppressivi parziali.

Do nuovamente lettura della prima parte dell'articolo:

« Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta o indiretta di registrazione ».

Il senatore Monaldi propone che siano soppresse le parole: « le autorità sanitarie ».

Metto ai voti questo emendamento, accettato soltanto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti la parte dell'articolo di cui ho dato ora lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

L'articolo così prosegue:

« ... neanche mediante rilascio di tessere sanitarie o mediante cure obbligatorie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, nè obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali ».

Il senatore Monaldi propone la soppressione delle parole: « neanche mediante rilascio di tessere sanitarie ».

Metto ai voti questo emendamento, accettato soltanto dal Governo.

Chi è favorevole è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore Monaldi propone altresì di sopprimere le parole: « ... o mediante cure obbligatorie ... ».

Il senatore Santero propone di sopprimere le stesse parole, non perchè ne faccia una questione di merito, ma perchè sostiene che questo argomento è preveduto dal disegno di legge del senatore Monaldi e da quello presentato dal Governo sullo stesso argomento.

Metto ai voti questo emendamento, accettato dal Governo e per il quale la Commissione si è rimessa al Senato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti la seconda parte dell'articolo 7 nel seguente testo modificato:

« ... neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospette di esercitare la prostituzione, nè obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 7 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sugli articoli 8, 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

CAPO II.

Dei patronati ed istituti di rieducazione.

Art. 8.

Il Ministro dell'interno provvederà, promuovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonchè assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.

Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita

(*È approvato*).

Art. 9.

Con determinazione del Ministro dell'interno sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività degli Istituti di cui nell'articolo precedente da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge

Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli Istituti di patronato fondati a norma della presente legge come gli altri Istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attività, omettendo il nome delle persone da essi accolte.

(*È approvato*).

Art. 10.

Le persone minori di anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie pre-

vio accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.

Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità, saranno per ordine del presidente del Tribunale affidate agli Istituti di patronato di cui nel precedente articolo; a questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 11.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 11.

All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte con le maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1949-50 (..... provvedimento).

PRESIDENTE. Occorrerà modificare l'indicazione dell'esercizio finanziario.

BOGGIANO PICO, *relatore*. Propongo che si dica: « esercizio finanziario 1951-52 ».

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 11 con la modifica proposta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

CERMENATI, *Segretario*:

CAPO III.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 12.

La polizia del costume è abolita. È costituito un corpo speciale femminile addetto principalmente alla prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.

Con altra legge ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.

PRESIDENTE. Il senatore Monaldi ha proposto un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

” È costituito un corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la Polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione ” ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Monaldi per illustrare questo emendamento.

MONALDI. L'articolo 12 parla di una Polizia del costume. Ma esiste la Polizia del costume? Non esiste. Essa è una funzione della normale Polizia e non un corpo. Quindi non si può abolire quello che non esiste. Inoltre prima di eliminare bisognerà costruire e ciò non può che esser fatto gradualmente. Aggiungo inoltre « nei limiti consentiti » perchè la prostituzione non è solo femminile, e perchè la Polizia ai fini del buon costume deve mirare a molte finalità e deve assolvere molti compiti, alcuni dei quali non possono essere di competenza di un corpo femminile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per dare l'avviso della Commissione sull'emendamento del senatore Monaldi.

BOGGIANO PICO, *relatore*. La Commissione non lo accetta. Fo osservare che anche letteralmente l'articolo 12 parla di polizia del costume con lettera minuscola, cioè non intende alludere a nessun corpo di Polizia regolarmente costituito. Si tratta di una funzione che viene esercitata dalla Polizia ed è precisamente a tale riguardo che noi riteniamo che si debba abolire questa funzione che non crediamo corrisponda allo scopo, per il quale dovrebbe essere esercitata. Per questa ragione noi crediamo che si debba mantenere il testo dell'articolo e respingere la modificazione proposta dal senatore Monaldi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno per dare l'avviso del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sono favorevole all'emendamento del senatore Monaldi. Come già ha accennato il senatore Boggiano,

non esiste una specialità nella Pubblica Sicurezza che si chiami polizia del costume: ci sono alcuni funzionari addetti a questo compito, come ad altri. Il relatore ha osservato che si parla di « polizia » in genere, non di « Polizia » con lettera maiuscola, intendendosi con ciò indicare i funzionari che si occupano di polizia del costume. Ma il compito della polizia del costume sarà mantenuto anche per l'avvenire, anche quando sarà costituito il corpo femminile per la polizia del costume. Quindi quando si dice « la polizia del costume è abolita » non si aboliscono le funzioni; si vuol sopprimere una organizzazione che non esiste.

Per queste ragioni non mi pare si possa accettare la disposizione contenuta nell'articolo 12 del testo della Commissione. Invece, l'articolo sostitutivo del senatore Monaldi più propriamente e più aderentemente alla realtà stabilisce che è « costituito un corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la Polizia nelle funzioni inerenti al servizio del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione ».

C'è da aggiungere poi, per quanto riguarda l'articolo 12, che mentre con esso si abolisce senz'altro la polizia del costume, si rimette ad altra legge l'organizzazione e il funzionamento del corpo speciale femminile che dovrebbe sostituirla, lasciando nel frattempo il vuoto. Pregherei il Senato di voler accettare l'emendamento sostitutivo Monaldi dell'articolo 12 del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Monaldi se insiste nel suo emendamento.

MONALDI. Sì, onorevole Presidente.

BOGGIANO PICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIANO PICO, *relatore*. La Commissione potrebbe accettare una aggiunta alla prima linea in questo senso: « La polizia del costume è abolita ai fini della presente legge », e poi con il capoverso chiarire: « Con altra legge saranno determinati ecc. ». Mi pare che questo sia molto più congruo.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Desidererei avere un chiarimento dall'onorevole Monaldi sopra il signifi-

cato delle seguenti parole contenute nel suo emendamento: « entro i limiti consentiti ». Mi sembra che sarebbe sufficiente dire: « È costituito un corpo speciale femminile che gradualmente sostituirà il precedente ».

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Vorrei rispondere all'onorevole Terracini che « entro i limiti consentiti » vuol riferirsi al fatto già accennato che un corpo femminile non può rispondere a tutte le esigenze, ad esempio alle esigenze inerenti alla prostituzione maschile, ai *soutenens* e così via. Questo è il significato della dizione: « entro i limiti consentiti ».

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Accetto per intero il testo Monaldi. Penso però che anziché dire nel secondo comma dell'articolo 12 proposto dalla Commissione « con altra legge » si dovrebbe dire: « con decreto presidenziale su proposta del Ministro dell'interno ». E questo per una maggiore celerità.

MONALDI. Io avevo pensato che questo potesse essere oggetto di regolamento. Accetto, comunque, la proposta dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Boggiano Pico, ella insiste nella proposta di modificazione alla quale ha accennato?

BOGGIANO PICO, *relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dal senatore Monaldi, che rileggo: « È costituito un corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la Polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione ».

Chi approva questo emendamento, non accettato dalla Commissione, ma accettato dal Governo, è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli all'emendamento del senatore Monaldi si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

(Il Senato approva).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo nel testo sostitutivo proposto dall'onorevole Ministro, così formulato:

« Con decreto presidenziale, su proposta del Ministro dell'interno, ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento ».

Coloro che sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 12 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura. CERMENATI, *Segretario*:

Art. 13.

Il Ministero dell'interno per mezzo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica promuoverà l'apertura di dispensari anticeltici e curerà il loro funzionamento in maniera da garantire coll'efficacia della cura la massima discrezione e segretezza.

Sarà provveduto affinché in detti ambulatori siano convenientemente separati i reparti maschili e femminili.

Il trattamento dei malati che ricorreranno a cure gratuite, ospitaliere od ambulatorie, sarà praticato senza alcuna discriminazione in riguardo al sesso od alla categoria sociale.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Chiedo al Senato di sopprimere interamente l'articolo 13, proprio per una ragione di sistematica: quella stessa per la quale abbiamo soppresso fino a questo momento tutto ciò che si riferiva alla materia sanitaria, che viene invece compresa e sviluppata nel disegno di legge che avremo l'onore di sostenere domani davanti al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione sulla proposta dell'Alto Commissario.

1948-52 - DCCLXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

5 MARZO 1952

BOGGIANO PICO, *relatore*. La Commissione non ha alcuna difficoltà ad aderire alla proposta fatta dall'Alto Commissario.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro è d'accordo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 13, fatta dall'Alto Commissario ed accettata dalla Commissione. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

Sugli articoli 14, 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 14.

Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzate, entro il termine previsto dall'articolo 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di affitto dei tenutari coi proprietari degli immobili.

È vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di affitto colle persone sopra indicate, salvo per quanto si attiene ai locali destinati alla loro abitazione privata.

(È approvato).

Art. 15.

Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.

È ammessa la prova contraria.

(È approvato).

Art. 16.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione del titolo del disegno di legge.

Il titolo del testo presentato dall'onorevole Merlin Angelina è il seguente:

« Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica ».

La Commissione invece ha proposto questo testo:

« Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione ».

Metto ai voti il titolo del disegno di legge nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Mi permetto di fare una osservazione che riguarda l'impostazione finanziaria della legge. È stato votato l'articolo 11 il quale dice che « all'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte con le maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1951-52 (. . . . provvedimento) ». Mi permetterei di far osservare che quando si usa una formula di tale genere, bisognerebbe già almeno approssimativamente sapere quale possa essere l'onere al quale si dovrà fare fronte, poichè il dire che a tale onere si farà fronte con un provvedimento nella nota di variazione ecc., non è certo sufficiente: può accadere che l'onere superi addirittura l'entità della nota di variazione. Quindi, a mio parere, occorrerebbe quanto meno concretare una cifra. Mi permetterei quindi di suggerire un emendamento il quale potrebbe poi essere coordinato, se il Presidente lo crede. Alle parole: « all'onere derivante al bilancio dello Stato » io aggiungerei: « viene fatto fronte per il corrente esercizio (poichè noi possiamo solo discutere delle entrate di questo esercizio e non di quelle dell'esercizio che verrà) con un fondo di lire X — l'entità della cifra dovrà essere precisata — da prelevare sullo stato di previsione dalla nota di variazione dell'entrata ».

1948-52 - DCCLXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

5 MARZO 1952

In tal modo saremmo nei termini della legge di contabilità e ci muoveremmo su un terreno concreto.

A questo proposito, è da pensare che, prima che la legge sia votata dai due rami del Parlamento, l'esercizio sarà chiuso; quindi la impostazione di una cifra che noi facciamo resta un po' teorica; e così pure la discussione sulla sua entità.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Se la cifra è per memoria, si potrebbero stanziare cinquanta milioni.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Su quello che ha detto il senatore Bertone mi permetterei di osservare che anche per l'esercizio 1952-53 c'è una questione di preclusione, dovuta al fatto che il bilancio del Tesoro è già stato presentato al Parlamento.

BERTONE. Quando sarà preso in esame il bilancio se ne parlerà. Per il resto si provvederà come si è fatto sempre; non si ipoteca mai il bilancio futuro.

BOSCO. Ad ogni modo siamo d'accordo per segnare una somma simbolica.

PRESIDENTE. La legge entrerà in vigore dopo l'esercizio 1951-52. Ella, ad ogni modo, senatore Bertone, che proposta fa?

BERTONE. Io proporrei di stanziare per l'esercizio in corso trenta milioni unicamente per mettersi in regola colla legge sulla contabilità dello Stato.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro dell'interno se è d'accordo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Io non potrei accettare la cifra che come valore simbolico. È vero che la legge entrerà in vigore verso la fine dell'esercizio 1951-52 ma se vogliamo renderla operante il Governo deve essere messo subito in condizioni di far fronte alle esigenze. Ci sono già molti istituti che hanno chiesto al Ministero dell'interno dei fondi per essere in condizioni di operare tempestivamente. La somma indicata non serve, mentre penserei di fare qualcosa di sostanzioso.

Vorrei poi domandare all'onorevole Bertone: cosa dovremo fare per il 1952-53? Occorrerà un'altra legge.

BERTONE. Ci sarà lo stanziamento di bilancio.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Se si dovesse ricorrere a un'altra legge per provvedere per

l'esercizio 1952-53, praticamente non potremo dare esecuzione alla legge. Quindi, stanziando 100 milioni per l'esercizio in corso, con riserva di riesaminare l'intero problema per il 1952-53.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Ripeto che non faccio questione di cifra per i motivi detti in precedenza. Se il Ministro ritiene che occorre stanziare una cifra di 100 milioni, si deliberi pure tale cifra. Desideravo solo che ci mettessimo in regola con la legge di contabilità e il presidente della Commissione finanze e tesoro mi ha pregato di intervenire a questo scopo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta del Ministro?

BOGGIANO PICO, *relatore*. La Commissione accetta la proposta del Ministro, ritenendola pratica e concreta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta del senatore Bertone, integrata dal Ministro dell'interno, perchè, in sede di coordinamento, sia indicato nell'articolo 11 che all'onere finanziario si farà fronte per l'esercizio 1951-52 con un fondo di cento milioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

In questo momento mi perviene un ordine del giorno dell'onorevole Giuseppina Palumbo. Ne do lettura:

« Il Senato impegna il Governo a reclutare il corpo speciale femminile addetto alla prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione tra le assistenti sociali ».

L'onorevole Palumbo Giuseppina ha facoltà di illustrare questo ordine del giorno.

PALUMBO GIUSEPPINA. Nel dopoguerra in Italia, come negli altri Paesi più progrediti nell'assistenza sociale, sono sorte diverse scuole di assistenza sociale frequentate prevalentemente da elementi femminili. Le allieve di queste scuole sono preparate in modo particolare e studiano prevalentemente materie sociali e giuridiche, il che le renderebbe particolarmente adatte a svolgere i compiti richiesti da questa legge all'istituendo corpo di Polizia femminile. In questi anni si sono diplomate molte assistenti sociali che, però, trovano scarso impiego negli enti pubblici e questa sarebbe

1948-52 - DCCLXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

5 MARZO 1952

proprio l'occasione per valorizzare le scuole di assistenza sociale e le allieve che le frequentano e si diplomano.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso in merito a questo ordine del giorno.

BOGGIANO PICO, *relatore*. La Commissione ritiene che possa essere accettato come raccomandazione, escludendo l'impegno a reclutare esclusivamente il personale di detto corpo speciale tra le assistenti sociali.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Palumbo, insiste perchè l'ordine del giorno sia messo ai voti?

PALUMBO GIUSEPPINA. Non insisto, ma trasformo l'ordine del giorno in raccomandazione.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avverto che, se non vi sono osservazioni, il coordinamento formale del disegno di legge resta affidato alla Commissione, con l'intesa che, qualora si renda necessaria qualche modifica di carattere sostanziale, la Commissione dovrà riferire al Senato.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(Vivi applausi).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, voglio farle presente una situazione, in linea pregiudiziale. La situazione è questa: giovedì della scorsa settimana la 5ª Commissione aveva deciso di riservare le sedute delle giornate di mercoledì e giovedì alla discussione degli emendamenti. Il sottoscritto pertanto ha assunto altri impegni per il pomeriggio di domani. D'al-

tra parte la Commissione non ha ancora iniziato l'esame degli emendamenti.

Io la prego allora, signor Presidente, di tener presente questa situazione. Per quanto personalmente sia pronto a discutere anche questa sera, ripeto che la situazione è che la Commissione non ha esaminato gli emendamenti, e che io non sono in grado di essere presente domani nel pomeriggio. Prego quindi che questo progetto di legge sia rinviato ad una seduta della prossima settimana.

OTTANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OTTANI. Come relatore di maggioranza mi permetto di fare presente che è esatto quanto ha esposto il senatore Fortunati: cioè la 5ª Commissione deve ancora riunirsi per esaminare gli emendamenti. Ma poco fa, in un colloquio avuto col presidente, senatore Paratore, si è deciso che domani mattina, nella seduta già fissata per le ore 10,30, la 5ª Commissione esaminerà tutti gli emendamenti finora presentati, ed è possibile o, meglio, sperabile che nella stessa seduta di domani mattina la Commissione possa esaurire il suo compito.

Quindi, a nostro parere, nulla osterebbe a che nella stessa seduta del Senato di domani pomeriggio si potesse iniziare la discussione di questo disegno di legge, a meno che ella, onorevole Presidente, non voglia tener conto dell'impedimento addotto dal senatore Fortunati. In ogni caso però, noi faremmo istanza perchè il differimento della discussione di questo disegno di legge fosse molto breve.

PRESIDENTE. Non è possibile assumere impegni in questo senso, perchè sono iscritti nell'ordine del giorno disegni di legge la cui discussione non può essere differita. Il disegno di legge relativo alla conferma in carica degli agenti della riscossione resterà quindi iscritto nell'ordine del giorno e sarà discusso quando sarà possibile.

OTTANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OTTANI. Mi dispiacerebbe di fare cosa sgradita per l'ottimo collega Fortunati, ma in questa condizione saremmo costretti a chiedere che il corso della discussione seguisse normalmente.

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha chiesto il rinvio della discussione perchè la

1948-52 - DCCLXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

5 MARZO 1952

Commissione non ha ancora esaminato gli emendamenti. È vero, senatore Paratore?

PARATORE. È vero; infatti gli emendamenti saranno esaminati domani mattina.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Non voglio fare brutte figure. Io dico semplicemente che domani nel pomeriggio non posso essere presente e desidererei come relatore di minoranza partecipare alla discussione. Se lei, onorevole Presidente, ritiene che debba essere discusso subito iniziamo pure la discussione questa sera. Io sono pronto.

PARATORE. Ma gli emendamenti non sono stati ancora esaminati dalla Commissione!

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Lo scrupolo del collega Fortunati, onorevole Presidente, consiste in questo, che domani l'assenza del relatore di minoranza e la sua non presenza nell'Aula non possa essere data come volontaria. Detto questo, non abbiamo nulla da eccepire all'ordine del giorno che verrà proposto.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Noi senatori qui presenti ci troviamo in questa situazione, che la Commissione non ha esaminato gli emendamenti e quindi non possiamo discutere questa sera e che il collega Fortunati domani nel pomeriggio non sarà presente. Possiamo pertanto dire: e noi che ci stiamo a fare? Ma in questa contingenza non resta che seguire la opportunità suggerita dal Presidente e cioè lasciare che la legge venga discussa seguendo tassativamente l'ordine del giorno. Pare a me che l'Assemblea non potendo discutere questa sera perchè la Commissione non ha ancora discusso gli emendamenti...

PRESIDENTE. Non sappiamo se domani la Commissione potrà esaurire l'esame degli emendamenti.

TOMMASINI. A maggior ragione propongo di far seguire al disegno di legge regolare svolgimento secondo l'ordine del giorno.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Volevo far presente all'onorevole Presidente e all'Assemblea che questo disegno di legge è stato pre-

sentato il 19 ottobre 1950 ed aveva per oggetto il rinnovo delle gestioni esattoriali che scadono il 31 dicembre 1952. Evidentemente, senza colpa di nessuno, ma per lo scrupolo di discutere e di esaminare a fondo il disegno di legge, siamo arrivati al principio di marzo 1952 senza che il disegno di legge stesso sia ancora stato portato in discussione dinanzi al Senato.

Gli emendamenti di cui si discute sono estremamente semplici. Si tratta di tener conto del fatto che, giunti a questo momento, non è possibile esperire tutte le provvidenze e procedure necessarie entro il 31 dicembre 1952 e si propone una proroga d'ufficio del decennio in corso. La legge resta tale e quale come proposta ed esaminata dalla Commissione fino a questo momento.

Ora, rimandare ulteriormente, vorrei dire a nuovo ruolo, con un termine legale, la discussione del disegno di legge vuol dire mettere di nuovo in pericolo la possibilità che la legge sia approvata tempestivamente dai due rami del Parlamento, in modo da permettere all'Amministrazione di adempiere a tutte le procedure necessarie per arrivare alla conferma tempestiva, per la fine del 1953, delle esattorie stesse. Io mi permetto di rivolgermi alla Commissione, all'onorevole Fortunati e soprattutto a lei, onorevole Presidente...

PRESIDENTE. Io obbedisco all'Assemblea: è l'Assemblea che decide.

VANONI, *Ministro delle finanze*. ... per vedere di trovare una formula che consenta di mantenere all'ordine del giorno della seduta di domani o di dopodomani il disegno di legge di cui ormai debbo sottolineare l'assoluta urgenza, se non si vuole mettere l'Amministrazione di fronte all'impossibilità di compiere il proprio dovere in una materia così delicata.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. L'onorevole Ministro lamenta che si è tardato molto. Ma lui conosce le discussioni che si sono svolte in Commissione e vi è da osservare che il ritardo ha portato a degli emendamenti che non sono poi del tutto semplici. Fra l'altro c'è stata la questione della proroga di un anno.

Per quanto riguarda la Commissione, domani essa esaminerà gli emendamenti; però il Ministro mi darà atto che le precedenti discussioni

1948-52 - DCCLXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

5 MARZO 1952

in Commissione sono state vivacissime e la minoranza è intervenuta largamente tanto che io sarei molto imbarazzato, e lo confesso, se il rappresentante di essa non partecipasse domani alla discussione.

D'altra parte mi rendo anche conto delle difficoltà prospettate dall'onorevole Ministro. Oserai pertanto, se fosse possibile, e per arrivare ad un compromesso, proporre di inscrivere il disegno di legge all'ordine del giorno di martedì o di mercoledì venturo.

PRESIDENTE. Per mercoledì venturo è già fissato il seguito della discussione sulla ratifica del cosiddetto piano Schuman.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare, in mia vece, lettura delle interpellanze presentate alla Presidenza.

CERMENATI, Segretario:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere i motivi per i quali l'Opera per la valorizzazione della Sila, con grave danno per la produzione e per i contadini, non ha ancora proceduto alla immissione in possesso di parte delle terre da tempo espropriate e se intenda dare disposizioni perchè immediatamente si proceda alla immissione in possesso per potere assegnare ai contadini, in tempo utile, le terre da impiegare per le colture primaverili.

Se è a conoscenza che l'Opera valorizzazione Sila sfrutta i contadini pagando loro 120 lire per la scavazione di una fossa di un metro cubo, 6 lire per il disboscamento e 30 lire per la preparazione a vigneto di un metro quadrato di terra, e quale provvedimento intenda prendere per far finire questo inqualificabile sfruttamento;

e per sapere se ritiene conforme ai fini istituzionali dell'Ente l'opera di corruzione dei contadini, da tempo curata dall'Ente, e in quali voci di bilancio figurano le relative spese (408).

SPEZZANO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, nell'interesse della popolazione di San Lorenzo al Fiume, nel comune di Fiastra, obbligata ad abbandonare la contrada in conseguenza della sommersione delle costruzioni comprese

entro il bacino di carico della centrale idroelettrica di Valcimara (Macerata), non ritenga opportuno intervenire presso la società « Unione Esercizi Elettrici », perchè venga riconosciuto agli espropriati il diritto alla ricostruzione delle abitazioni e dei locali per l'esercizio delle industrie e la riattivazione dei servizi, a totale carico della società interessata e nella località scelta dalla popolazione stessa.

Ove un intervento diretto nei sensi su espressi non fosse ritenuto possibile, allo stato della legislazione, se il Ministro non ravvisi la opportunità, anzi la vera e propria necessità, di promuovere la formazione di una legge generale che disciplini, in termini di oggettiva giustizia, il caso sopra prospettato come tutti i casi che andassero a presentarsi per l'avvenire (409).

CARELLI, DE LUCA.

PRESIDENTE. Queste interpellanze saranno svolte nella seduta che il Senato determinerà, sentiti il Governo e gli interpellanti e senza discussione.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, Segretario:

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per evitare la minacciata chiusura del Linificio di Cavarzere dove sono occupati 160 operai a carattere permanente e 300 operai a carattere stagionale (2003-Urgenza).

TOMMASINI.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere quali esigenze di servizio e quali ragioni di urgenza hanno determinato il trasferimento, con preavviso di giorni 5, da Firenze a Napoli, del Capo Compartimento ing. Severo Rissone e se il trasferimento non sia invece da attribuirsi, come è opinione diffusa a Firenze e nell'ambiente ferroviario di tutta Italia, ad interferenze politiche (2004).

D'ARAGONA.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. — Nell'imminenza del termine di scadenza dei bandi di concorsi sanitari è sorto dubbio se — data la dizione dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, che dispone sui concorsi per sanitari di ospedali di terza categoria — si debba ritenere ancora in vigore l'articolo 75 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e quindi procedere per detti ospedali a concorsi soltanto per titoli.

La risposta chiarificatrice è utile e urgente (2155).

ZELIOLI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere il motivo dell'esclusione del Comune di Urbino dai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, con gli stanziamenti dell'esercizio finanziario 1951-52, per il completamento della costruzione del nuovo ospedale civile di quella città, nonostante l'accettazione da parte dell'onorevole Ministro dell'ordine del giorno presentato in proposito dal sottoscritto durante la discussione del bilancio dei lavori pubblici avvenuta al Senato della Repubblica nello scorso anno.

Il mancato finanziamento da parte del Governo dell'opera su citata acquista maggior gravità per il fatto che l'onorevole Ministro non ignora le segnalazioni urgenti e pressanti, che da anni si rinnovano, inviate al Ministero anche dalle autorità sanitarie provinciali, dalla Prefettura pesarese e dallo stesso Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, il quale ebbe a rendersi personalmente conto della inderogabile necessità di condurre rapidamente a termine la costruzione del nuovo ospedale civile nella città di Urbino (2156).

CAPPELLINI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere in base a quali criteri sono state deliberate le modeste assegnazioni dei contributi dello Stato di cui alle leggi 2 agosto 1949, n. 408, e 3 agosto 1949, n. 589, con le disponibilità dell'esercizio finanziario 1951-52, a favore di un numero ristretto di Comuni della Provincia di

Pesaro-Urbino, escludendo da ogni concessione un gran numero di amministrazioni comunali (35 su 59), pur risultando che i Comuni esclusi hanno giacenti, da anni presso il Ministero dei lavori pubblici, domande documentate per essere ammessi ai benefici delle suddette leggi per l'esecuzione di opere classificate dai tecnici urgenti e indilazionabili (2157).

CAPPELLINI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Alto Commissario per il turismo, per sapere se non ritengano opportuno, ai fini di un sicuro incremento della pubblicità del turismo delle regioni dolomitiche intervenire affinché sia imposto il nome « Dolomiti » ad una nuova nave passeggeri in servizio transoceanico.

E ciò perchè, data la grande importanza turistica e di recettività in scala nazionale delle provincie di Trento, Bolzano e Belluno, una bandiera che corresse i mari con il nome della comune catena alpina ne divulgerebbe la conoscenza, costituendo, con l'incremento del turismo, un maggior apporto di valuta pregiata con vantaggio nazionale e darebbe altresì nuovo sviluppo alla preminente economia locale.

Tenuto anche conto che l'industria turistica è di preminente interesse per l'intera Nazione, che le Dolomiti sono fra le più belle montagne del mondo e che tale forma di propaganda è già in uso in altri Paesi (2158).

TISSI, (BENEDETTI Luigi, CARBONARI, CONCI, MOTT, BRAITENBERG, RAFFEINER, GELMETTI).

Al Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri, per sapere, in considerazione anche delle dichiarazioni già fatte dai Governi inglese e francese di non avere nessuna obiezione da sollevare a che industriali ed uomini di affari dei due Paesi, partecipino alla Conferenza Economica di Mosca, quale atteggiamento intenda assumere il Governo italiano nei confronti dei nostri che intendano parteciparvi (2159).

MOLINELLI.

PRESIDENTE. Non essendo ora presente il Ministro competente, esso sarà invitato ad in-

1948-52 - DCCLXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

5 MARZO 1952

dicare il giorno in cui potrà rispondere alla interrogazione con richiesta di urgenza.

Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica domani, giovedì 6 marzo, alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MONALDI. — Misura di lotta contro le malattie veneree (628-Urgenza).

2. Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree (1621).

3. Concessione di un contributo straordinario di lire 70.000.000 all'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (2052) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951:

a) Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità;

c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia;

d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie (1822)

5. Modificazione degli articoli 253, 499, 508 e 633 del Codice penale (1492).

6. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

7. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali (1333).

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35) (*Nella seduta del 4 marzo 1952 rinviata la discussione alla prima seduta dopo le vacanze pasquali*).

2. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione di disegno di legge rinviata (*per abbinamento a disegno di legge da esaminarsi dalle Commissioni*):

MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

La seduta è tolta (ore 19,20).

Dott. CARLO DE ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio Resoconti